

SOCIETÀ E CONFLITTO

Rivista semestrale di storia, cultura e politica

n. 47/50, gennaio 2013-dicembre 2014

Antonio Chiochi
Costituzione e lavoro

Estratto

Redazione

Luisa Bocciero
Antonio Chiocchi (direttore editoriale)
Sergio A. Dagradi
† Lucio Della Moglie
Domenico Limongiello
Agostino Petrillo
Antonello Petrillo (direttore responsabile)
Claudio Toffolo

Registrazione

Tribunale di Avellino n. 257 del 2 settembre 1989

E-mail

societaeconflitto@tiscalinet.it

Sito web

www.cooperweb.it/societaeconflitto

COSTITUZIONE E LAVORO

di Antonio Chiochi

1. La debole costituzionalizzazione del lavoro¹

Il Novecento è stato designato con formule assai espressive, di cui le più celebri sono, certamente, state due e tra di loro in conflitto: quella di "secolo breve" e quella di "secolo lungo"². Ma, a prescindere dalla designazione di "brevità" o di "lunghezza", il Novecento è stato anche definito come il "secolo del lavoro"³. Classificando il Novecento come secolo del lavoro, di fatto, si è assunto il lavoro come rete fondativa e distributiva della produzione in serie e del consumo di massa. Il lavoro, in un certo senso, ha garantito la società e il suo benessere e, a sua volta, la società ha inserito i lavoratori nel circuito istituzionale e nel ciclo del reddito. Lo scambio tra Stato, impresa e sindacato ha regolato il patto sociale e il flusso/deflusso della redistribuzione. Nella prima metà del secolo, dove questo patto è crollato, sono sorti regimi autoritari e le garanzie sono state spazzate via da furiosi venti di guerra. Le democrazie industriali, alla fine, hanno avuto il sopravvento sul nazismo e i suoi alleati, perché hanno ricostruito il "patto sociale", restaurando e ristrutturando i sistemi di garanzia e ridefinendo l'arena delle tutele sociali. Sistemi e tutele che, poi, sono si sono rivelati meglio funzionali alle logiche scalari del profitto e all'organizzazione di Stato e impresa come centri di gravità delle società pluraliste, così come quelle che sono uscite dal secondo conflitto mondiale. La democrazia repubblicana italiana nasce in questo clima e risente di queste trasformazioni storiche, al punto che la costituzione ne è ampiamente attraversata. Non è, certo, un caso che essa faccia del lavoro il suo asse portante, fino ad assumerlo come valore caratterizzante della forma Stato repubblicana (artt. 1 e 4)⁴. Ma risulta ancora più interessante proiettare lo

¹ Come è noto, il processo di costituzionalizzazione del lavoro ha ascendenze weimariane e si è articolato in tutto il Novecento europeo, inclusa l'Unione Sovietica. I modelli sono stati variegati e hanno finito con l'investire la forma Stato, la democrazia e la "regolazione" della cittadinanza. Sull'argomento, cfr. T. Ramm, *La costituzione del lavoro della repubblica di Weimar*, in Id., *Per una storia della costituzione del lavoro tedesca*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 69-104; S. Mezzadra, *Costituzionalizzazione del lavoro e stato sociale: l'esperienza weimariana*, in AA.VV., *Ai confini dello Stato sociale*, Roma, manifestolibri, 1995, pp. 81-95; S. Mezzadra-M. Ricciardi, *Democrazia senza lavoro. Sul rapporto fra costituzione, cittadinanza e amministrazione della crisi dello Stato sociale*, in Eugenia Parise (a cura di), *Stato nazionale, lavoro e moneta nel sistema mondiale integrato*, Napoli, Liguori, 1997, pp. 59-85; G. Gozzi, *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 1999; M. Fioravanti, *Costituzione e politica: bilancio di fine secolo*, in L. Ornaghi (a cura di), *La nuova età delle costituzioni*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 49-67; Eugenia Parise, *Democrazia, Europa, cosmopolitismo. Esercizi di lettura della globalizzazione*, Napoli, Liguori, 2008, pp. 16 ss.; A. Rovagnati, *Sulla natura dei diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 2-21; U. Romagnoli, *Weimar e il diritto del lavoro in Italia*, "Lav. dir.", 2010. Sul nesso lavoro/costituzione in Weimar, rimangono cruciali gli spunti forniti da G. Vardaro, *Il diritto del lavoro nel "Laboratorio Weimar"*, in G. Arrigo-G. Vardaro (a cura di), *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista*, Roma, Edizioni Lavoro, 1982, pp. 7-31.

² E. Hobsbawm, *Il secolo breve*, Milano, Rizzoli, 1997; G. Arrighi, *Il lungo XX secolo*, Milano, Il Saggiatore, 1996.

³ A. Accornero, *Era il secolo del lavoro*, Bologna, Il Mulino, 1997.

⁴ Illustre fondatore di questo albero genealogico è stato C. Mortati, in *Commentario della Costituzione* (a cura di G. Branca), *sub Art. 1*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, p. 11. Ma ci ricorda opportunamente G. Giugni che l'art. 4 cost. ha alle sue spalle una storia che risale alla rivoluzione del 1848 in Francia, nel corso della quale venne proclamato il diritto costituzionale al lavoro (*Il diritto al lavoro e le tra-*

sguardo dalla forma lavoro e dalla forma Stato fino alla forma società. L'assialità costituzionale del lavoro è un'articolazione della centralità sociale e politica del pluralismo democratico; orizzonte fuori dal quale la costituzione non sarebbe nemmeno stata pensata. I principi fondamentali della costituzione sono stati concepiti e allocati come principi di una società pluralista⁵. Stanno qui scritti i meriti della costituzione italiana; ma da qui nascono anche i suoi non lievi limiti: a partire dal ruolo e dal concetto ambigui assegnati all'opinione pubblica⁶; a seguire con il restringimento dell'arena della rappresentanza democratica intorno agli steccati degli interessi corporatisti, con l'inevitabile prevalenza dei gruppi organizzati più forti⁷. Ma v'è ancora dell'altro. La dinamica democratica pluralista ha una logica centrifuga ed espropria progressivamente il parlamento delle sue funzioni decisionali, trasferite ai gruppi di interesse dominanti⁸.

È vero che nella costituzione italiana, "il principio lavoristico completa e corrobora il principio democratico e il principio pluralistico"⁹. Ma è ancora più vero che nel "lessico del diritto costituzionale italiano, lavoro è una parola chiave ... che padroneggia tutte le altre"¹⁰. Tra le chiavi di volta essenziali della costituzione italiana, il lavoro è quella che gioca un ruolo sia di primogenitura che di coesione. La questione nevralgica è che, nella costituzione, il lavoro gioca la funzione di cornice della "questione sociale"¹¹, elevandosi ad ambito di produzione e risoluzione selettiva del conflitto sociale e politico. Lungo questa traiettoria, l'essere degli individui e della società finisce col dipendere antropologicamente e storicamente dal lavoro. In contesti e narrazioni di questo tipo, come ci ricorda Romagnoli, chi non lavora non soltanto *non ha*, ma *non è*¹². La contrapposizione tra ave-

sformazioni della Stato sociale, in M. Napoli (a cura di), *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, Milano, Vita e Pensiero, 1998, pp. 47-48. In una prospettiva di analisi convergente con quella di Giugni, cfr. R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, p. 59.

⁵ Cfr. M. Napoli (a cura di), *op. cit.* Si tratta di una raccolta di saggi di L. Mengoni, U. Romagnoli, G. Giugni e T. Treu, tutti di ampio spessore; Ida Nicotra, *Diritto pubblico e costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2013. Per la crisi delle democrazie pluraliste, con l'irrompere della globalizzazione ultraliberista, cfr. Alessandra Di Martino, *Il territorio dallo stato-nazione alla globalizzazione*, Milano, Giuffrè Editore, 2010.

⁶ Coglie nel segno D. Zolo, laddove individua che il pluralismo democratico converte l'opinione pubblica in una retorica di legittimazione procedurale del potere che circoscrive alle élites il campo di espressione della democrazia (*Il Principato democratico*, Milano, Feltrinelli, 1992). Per la ricostruzione del concetto e delle trasformazioni dell'opinione pubblica, rimane ineludibile J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari, Laterza, 1971. Per la teorizzazione della democrazia pluralista (altrimenti nota come poliarchia) cfr., invece, tre importanti lavori di R. Dahl: *I dilemmi della democrazia pluralista*, Milano, Il Saggiatore, 1996; *Poliarchia* (voce), in Enciclopedia delle Scienze Sociali Treccani, Roma, 1996; *La democrazia e i suoi critici*, Roma, Editori Riuniti, 1997.

⁷ Per una ricostruzione critica in questa direzione, cfr. N. Bobbio, *Democrazia rappresentativa e democrazia diretta*, in G. Quazza (a cura di), *Democrazia e partecipazione*, Torino, Stampatori, 1978; L. Graziano, *Il fenomeno pluralista della democrazia*, "Democrazia e diritto", n.3-4, 1985; V. Mura, *Pluralismo e democrazia: a proposito di un difficile confronto*, "Teoria politica", n. 2, 1985.

⁸ Cfr. P. C. Schmitter, *Organizzazione degli interessi e rendimento politico*, in G. Berti, *Pluralismo sociale e pluralismo politico nello Stato democratico*, Milano, Vita e Pensiero, 1980; A. Chiochi, *Il circolo vizioso. Meccanismi e rappresentazioni della crisi italiana 1945-1995*, Quaderni di "Società e conflitto", Mercogliano (Av), 1997; G. Pasquino (a cura di), *Le società complesse*, Bologna, Il Mulino, 1983.

⁹ M. Napoli, *Prefazione a Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, cit., p. V.

¹⁰ U. Romagnoli, *Il diritto del lavoro nel prisma del principio d'eguaglianza*, in M. Napoli (a cura di), *op. cit.*, p. 15.

¹¹ Così già R. Scognamiglio, *Lavoro (Disciplina costituzionale)*, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XVII, Roma, 2008, p.1.

¹² *Ibidem*.

re ed essere, prevista dalla psicologia post-freudiana di E. Fromm¹³, smarrisce qui il suo senso e le sue ragioni costitutive: qui, proprio pluralisticamente ragionando, il lavoro consente di essere ed avere, in un unico e avvolgente processo. E si è, per avere; si ha, per essere. I sentimenti e i rapporti di proprietà avvincono quelli di libertà, senza consentire loro una via di uscita. Da queste profondità si origina il dramma, secondo cui più non si ha (il lavoro), più non si è (né cittadini, tantomeno soggetti liberi). La logica lavorista origina un'etica proprietaria di tipo produttivistico. Il senso e l'orizzonte della vita vengono, per intero, recintati nell'universo produttivo. Non è solo alienazione del lavoro e da lavoro; è smarrimento dei mondi vitali. Più questi ultimi vengono perduti, più la vita intera è colonizzata nella gabbia mortale di un produttivismo che universalizza la mercificazione dei valori. È un paradosso di non poco conto, perché, secondo il dettato autentico della costituzione, il lavoro non può essere trasformato in una merce, essendo profondamente ancorato all'inviolabilità della dignità umana. Eppure, sono propri i limiti e i dilemmi pluralisti della costituzione repubblicana a determinare questi esiti scardinanti ed esproprianti¹⁴.

Il lavoro, regolato e governato da logiche pluraliste, coniuga i diritti in maniera asimmetrica e selettiva; la perdita del lavoro, sempre rimanendo entro questo alveo, azzerava progressivamente i diritti. Ecco che, fin dall'origine, è disegnata l'evoluzione e la metamorfosi del diritto del lavoro e dei diritti dei lavoratori: le metamorfosi del ciclo lavorativo e produttivo e l'innovazione tecnologica, in capo a pochi decenni, producono strutture sistemiche e allargate di disoccupazione. Il diritto costituzionale al lavoro è contestato e vanificato alla base. Ma il declino del lavoro quale fonte di diritti e benessere sociale è assumibile come una malattia dell'Occidente¹⁵? Oppure il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori sono una pia illusione, come ci informava già K. Marx¹⁶? E ancora: se nel codice genetico costituzionale, il diritto al lavoro è una promessa non mantenuta, giocoforza si trasforma da illusione in inganno¹⁷. Vediamo di dipanare la matassa, sforzandoci di non incorrere in risposte che riducono la complessità delle questioni in gioco.

Come si è visto, la costituzione, nel dichiarare il valore lavoro asse virtuale e materiale della società, si impiglia in dilemmi e aporie originari¹⁸. Nel passaggio dalla società agricola a quella

¹³ E. Fromm, *Avere o essere?*, Milano, Mondadori, 1993.

¹⁴ In una prospettiva di analisi non convergente con la nostra, ma assai importante per l'individuazione di alcuni nessi cruciali tra forma Stato, costituzione e ordine politico, cfr. A. Negri, *La forma Stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, Milano, Feltrinelli, 1977, Milano, Dalai, 2012.

¹⁵ M. Panara, *La malattia dell'Occidente. Perché il lavoro non vale più*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

¹⁶ B. Hepple, *A right to Work?*, "Industrial Law Journal", 1982, p. 72.

¹⁷ G. U. Rescigno, *Il progetto consegnato nell'art. 3, comma 2 della Costituzione italiana*, in E. Gherra-A. Pace (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro*, Napoli, Jovene, 2009, pp. 124-125.

¹⁸ Fa rilevare Ilenia Massa Pinto: "Come noto il giudizio generale rispetto alla inadeguatezza del testo costituzionale riguarda, da un lato, la sottodeterminazione (o, spesso, la totale indeterminatezza) dei suoi enunciati e, dall'altro, le sue aporie, le contraddizioni interne che il testo presenterebbe: si pensi solo, in tema di lavoro, in particolare, alla direzione opposta alla quale spingono i rispettivi potenziali svolgimenti normativi degli artt. 1-4-35 ss., da un lato, e l'art. 41, dall'altro. Non solo. Per le disposizioni costituzionali che si riferiscono al lavoro, in particolare, la questione è ancora più variegata, dal momento che, proprio sotto il profilo del loro "uso", esse hanno fatto registrare la più ampia differenza di atteggiamenti interpretativi, che vanno dalla loro totale inutilizzabilità - dovuta, a sua volta, a inattuazioni specifiche (art. 39, comma 2) o a formulazioni aperte a una pluralità di significati (artt. 4 e 35) - fino a un loro iperutilizzo, che ha rilevato una "vitalità normativa" finanche *praeter legem*, complice un sorprendente attivismo giurisprudenziale (art. 36). Il carattere aperto delle formulazioni è stato poi alla base di un ulteriore e specifico giudizio negativo, in quanto tale carattere è stato considerato la causa di un uso politico delle disposizioni costituzionali in oggetto" (*Costituzione e lavoro, totem e tabù*, "Costituzionalismo.it", n. 3, 2012). Il testo della Massa Pinto, da cui si è appena citato, è una relazione origi-

taylorista-fordista dilemmi e aporie sono rimasti sotto traccia, pur operando a pieno regime. Nella successiva transizione alla complessità postfordista, lo scarto tra costituzione formale e costituzione materiale si è mostrato in tutta la sua drammaticità, esaltando i meccanismi di vulnerazione pluralista e corporatista dei diritti. Gli originari dilemmi si sono trasformati in dislivelli, asimmetrie, squilibri e disuguaglianze, con tutti i conflitti sociali e politici conseguenti. La costituzione non ha retto al suo peso: incapace di riflettere su se stessa, non ha saputo correggere i suoi vincoli interni; tantomeno, è stata capace di attualizzare la sua sostanza vitale antica, ridisegnando se stessa nell'epoca nuova e per diritti di libertà nuovi. Ma, per far questo, avrebbe avuto bisogno di nuovi padri fondatori che, a dire il vero, all'orizzonte non sono mai comparsi. Mestamente si è avviata verso un destino che, da un lato, l'ha mummificata, trasformandola in una serie di sterili petizioni di principio; dall'altro, i suoi limiti e le sue contraddizioni sono stati una delle basi operative della deregolazione dei diritti. La costituzione materiale e le classi politiche, gli attori sociali ed economici dominanti si sono progressivamente scissi dai valori fondanti della costituzione formale. Col risultato che i sistemi istituzionali, produttivi e comunicativi si sono specchiati e tracciati nella costituzione materiale, obliando quella formale, rispetto cui hanno progressivamente preso le distanze, fino a separarsene completamente. Se così stanno le cose, a) il diritto al lavoro è *stato trasformato* in una malattia; b) i diritti dei lavoratori sono *stati incapsulati* in dispositivi narrativi menzogneri. Ma non era, questo, un esito predeterminato; piuttosto, è stato il risultato dell'incedere del rapporto di forza tra i soggetti in conflitto. Gli attori sociali pro-emancipazione e pro-liberazione sono stati progressivamente sconfitti, perché non hanno saputo fare un uso virtuoso della costituzione, contribuendo prima alla sua imbalsamazione e dopo soccombendo sotto la sua materiale destrutturazione. Le classi al potere hanno mancato di avere un atteggiamento articolato e complesso nei confronti della costituzione: *fedeltà* estrema ai suoi valori di libertà e *infedeltà* ai suoi limiti; e questo è del tutto comprensibile. Le stesse classi che al potere si sono opposte non hanno saputo mantenere un rigoroso atteggiamento di fedeltà/infedeltà alla costituzione, mancando di tradurre le sue virtù e i suoi limiti in nuovi diritti di libertà; e questo è meno comprensibile, anche se pienamente spiegato dal decorso storico-sociale. Emergono qui problemi di soggettività sociale, politica e storica che chiedono una più precisa narrazione e una più articolata elaborazione, direttamente dalla parte dei soggetti qui posti in soggezione; cercheremo di farlo in passaggi successivi del programma di ricerca.

Non mancano riletture ad ampio raggio del diritto al lavoro (art. 4, cost.). Tra queste, particolarmente densa è quella fornita da M. D'Antona che ebbe esplicitamente a dire che, pur essendo da ascrivere tra i principi fondamentali, il diritto al lavoro non era riuscito ad assumere quel rilievo di *norma cardine* del sistema lavoristico al quale poteva legittimamente aspirare¹⁹. L'ambiguità dottrinarie e giurisprudenziale, per non parlare di quella politica e culturale, che si è andata sedimentando intorno al diritto al lavoro lo ha prevalentemente ridotto ad una difesa dell'occupazione, affidandolo ingenuamente (qualche volta, capziosamente) nelle mani non, certo, benevole ed eque del mercato. Si è, per lo più, discusso di diritto al lavoro nelle condizioni possibili e necessarie consentite dalle situazioni di mercato a cui, di volta in volta, si adeguavano sia il legislatore che la Corte costituzionale. Gli stessi difensori del diritto al lavoro sono rimasti impigliati in questa tagliola, finendo col circoscriverlo alla difesa dei livelli occupazionali. Nella sua più autenti-

nariamente presentata al convegno "Costituzione e Lavoro. Costituzionalisti e giuslavoristi a confronto", svoltosi a Torino il 22 giugno 2012 e organizzato dall'Università di Torino e dall'Università del Piemonte Orientale, disponibile sul web sul sito: www.costituzionalismo.it

¹⁹ M. D'Antona, *Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell'ordinamento comunitario*, "Riv. giur. lav.", n. 3, 1999, pp. 15-23. Il testo in questione costituisce la relazione per il convegno "Diritto al lavoro e politiche per l'occupazione". D'Antona non poté sistemare in forma definitiva la relazione, poiché il 20 maggio 1999, pochi giorni dopo il convegno, fu ucciso dalle "nuove Brigate Rosse". Sul discorso sviluppato sul punto da D'Antona, cfr. F. Liso, *Diritto al lavoro*, in P. Pascucci (a cura di), *Massimo D'Antona: l'attualità di un pensiero*, Milano, Franco Angeli, 2009.

ca sostanza costituzionale, invece, il libero accesso al lavoro è un diritto di libertà che, però, la costituzione non garantisce in toto e con coerenza. La costituzione e i suoi difensori, per non dire dei suoi avversari, hanno omesso di "costituzionalizzare" in maniera compiuta ed efficace il diritto al lavoro che, nello scorrere del tempo, è andato indebitamente comprimendosi. Collocando il diritto al lavoro al crocevia tra diritti fondamentali, diritti umani e diritti sociali²⁰, i problemi e le contraddizioni di cui stiamo argomentando emergono con maggiore chiarezza e pesantezza.

L'universalismo programmatico che la costituzione ha conferito al diritto al lavoro non poteva non scontrarsi con l'universalismo performativo del sistema produttivo e del mercato, a cui è stato ricondotto in una maniera sempre più stringente, finendo col soggiacervi. La regolazione dei sistemi produttivi e la destrutturazione dei diritti operata dal mercato hanno tratto profitto dalla debole costituzionalizzazione del diritto al lavoro, annidando i loro meccanismi in un punto di assoluta rilevanza strategica: il diritto al lavoro non ha mai assunto il profilo di una dinamica di trasformazione, ma è rimasto fermo al blocco di partenza di una finalizzazione etica, non responsabilizzante per il decisore politico e non impegnativa per le istituzioni. In altri termini, il diritto al lavoro non è mai stato messo in sistema (costituzionale), problematizzato e organizzato come *diritto vivente in trasformazione*; nonostante non siano mancate le letture che hanno accostato la costituzione e le pronunce della Corte costituzionale al "diritto vivente"²¹. La questione è che la costituzione come diritto vivente è in sofferenza fin dalla nascita, senza dover aspettare che, nel corso del tempo, a metterla in crisi fosse il lavoro regolato e deregolato.

Dobbiamo considerare che a spingere in tale direzione è stato anche il taglio universalistico che la costituzione ha conferito al lavoro, non solo perché concettualmente circoscritto alle forme del lavoro subordinato (salarinato e manifatturiero)²², ma soprattutto perché trasformato in fonte di attribuzione e distribuzione della dignità umana. Inevitabile, a questo punto, che ad un'etica lavorista si affiancasse un'etica produttivistica che, nel succedersi storico, ha finito col prendere il sopravvento, disarmando la costituzione e scarnificando il diritto al lavoro. Vi abbiamo già fatto cenno, in questo paradigma e in questa prospettiva, fuori dal lavoro si staglia il territorio della fine dell'esserci e si spalanca l'abisso della perdita della dignità umana. In contesti teorici, storici, sociali e politici di questo tipo, è sufficiente espellere dal ciclo produttivo le persone e i lavoratori, affinché i poteri dominanti costruiscano il deserto dei diritti e la proliferazione dei loro privilegi. Ma

²⁰ S. Giubboni: "L'enunciazione costituzionale del diritto al lavoro racchiude in qualche misura in sé tutti i significati ascrivibili alla nozione polisensa di diritto sociale. Il diritto al lavoro non è infatti racchiudibile nella sola dimensione proprio dei diritti «condizionati»: l'art. 4 Cost. non si limita a porre un principio fondamentale di tipo finalistico, come (mera) norma programmatica o di scopo, ma riconosce «un fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa»" (*Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavoro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo*, Working Papers, Centro Studi di diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona", n. 46/2006, pp. 6-7). Significativamente, nel passaggio riportato, Giubboni cita la sentenza n. 45 del 1965 della Corte costituzionale che si occupava di licenziamento e recesso *ad nutum*. Dobbiamo solo aggiungere che, a questo incrocio, possiamo parlare sia di polisemia che di ambivalenza del diritto al lavoro. Sulla polisemia soccorre già il testo di Giubboni; sulla ambivalenza cfr. A. Apostoli, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*, Milano, Giuffrè, 2005. Giubboni si rifà anche al testo di D'Antona prima citato, nel quale il *diritto al lavoro* è categorizzato come *diritto di lavorare*, coniugato come *diritto della persona intesa come persona sociale*. Nell'itinerario di ricerca di D'Antona, a questo tornante, il diritto al lavoro si enuclea come diritto sociale che implica in maniera stringente i temi dell'eguaglianza, dentro e fuori il rapporto di lavoro (D'Antona, *op. cit.*).

²¹ Cfr. F. Macario, *Costituzione e "diritto vivente" nei cinquant'anni di giurisprudenza costituzionale*, in S. Lorusso (a cura di), *Costituzione e ordinamento giuridico*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp. 101 ss.

²² Sul tema, soccorrono ancora le osservazioni di M. D'Antona, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale del diritto del lavoro*, "Arg. dir. lav.", I, 1995, pp. 63-90.

basta poco per far vacillare questa presunzione ontologica del potere: è sufficiente osservare che gli esseri umani, nel loro esistere e trasformarsi, vanno ben al di là della pura e semplice esistenza del lavoro. È, anzi, il tempo sociale ed esistenziale disponibile liberato dal lavoro che costituisce e costruisce la libertà, la felicità e la ricchezza dell'umanità, le quali si collocano, dall'inizio alla fine, oltre il lavoro e le sue prassi²³. La liberazione *dal* tempo di lavoro è la stella polare della liberazione *del* tempo di lavoro. Solo così gli esseri umani, in carne, ossa e spirito, potranno sperimentare non tanto l'onnilateralità delle loro predisposizioni, quanto la multiversità del vivente alla cui presa in carico responsabile sono chiamati. Del resto, questo e non altro è l'orizzonte accogliente dello stesso diritto vivente, ben al di là delle forme giuridiche e delle formule politiche²⁴. Intorno a questi snodi cruciali si calibra e ricalibra il conflitto tra oppressi e oppressori e si ridefiniscono i rapporti di forza e di potere tra i soggetti sociali.

Se, come indicato da Hegel, il lavoro consente all'umanità di partecipare alla natura e alla storia, allo scopo di plasmarle, rianimarle e persino sovvertirle²⁵, è anche vero che, fuori da un'ottica di libertà e una prospettiva di liberazione, il lavoro è uno specifico strumento di dominio che assoggetta, svilisce e opprime. La costituzione italiana non è esente da questo risvolto cupo, come è particolarmente chiaro a Costantino Morati²⁶. E ciò non nella forma tipica di un potere tecnico in-

²³ Come appare con nettezza, muoviamo da un'ipotesi marxiana, ma ce ne allontaniamo in maniera altrettanto netta. I passaggi di K. Marx più intensi sul tema si trovano in: *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, Torino, Einaudi, 1970; *Critica al programma di Gotha*, Roma, Editori Riuniti, 1976; *Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica*, Il vol., Torino, Einaudi, 1976.

²⁴ La prospettiva a cui stiamo alludendo differisce dalle, pur interessanti e varie, concettualizzazioni di "diritto vivente" da lungo tempo elaborate, per le quali, in una dimensione temporale ravvicinata, si rinvia esemplificativamente a: AA.VV., *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all'analisi e alla critica del diritto vivente*, Padova, Cedam, 2005; N. Lipari, *Le fonti del diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 2008; V. Marinelli, *Studi sul diritto vivente*, Napoli, Jovene, 2008; E. Resta, *Diritto vivente*, Bari, Laterza, 2008; Maria Vittoria Ballestrero, *La stabilità nel diritto vivente. Saggi su licenziamenti e dintorni (2007-2009)*, Torino, Giappichelli, 2009; F. Macario, *op. cit.*; M. Cavino (a cura di), *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009; Concetta Maria Nanna (a cura di), *Diritto vivente e sensibilità dell'interprete*, Bari, Cacucci, 2010; Anna Silvia Bruno-M. Cavino (a cura di), *Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo*, vol. II, Milano, Giuffrè, 2011; M. Cavino-Chiara Tripodina (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012; L. Zoppoli (a cura di), *I rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali*, Milano, Giuffrè Editore, 2013. Ricordiamo, ancora, che il concetto di "diritto vivente" è stato specificamente impiegato dalla Corte costituzionale: cfr. V. Morelli, *Il diritto vivente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, "Giust. civ.", 1995, pp. 169 ss. Tra i primi a porre il nesso tra costituzione e diritto vivente va segnalato C. Esposito, *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, "Giur. cost.", 1962, pp. 605 ss.; quelle di Esposito sono note a commento della sentenza n. 49/1962 della Corte costituzionale. Nelle note alla sentenza, Esposito pone il problema specifico del rapporto dicotomico postulato tra il "diritto vivente regolamentare" e il "diritto vivente giurisprudenziale", con una chiara presa di posizione a favore del primo. Ma, nella realtà, la dicotomia non trova un riscontro effettuale. Nella direzione appena indicata, cfr. le tesi di G. Zagrebelsky, *La dottrina del diritto vivente*, "Giur. cost.", 1986, I, p. 1184; Id., *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 287 ss.

²⁵ G. W. F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*, vol. I, Firenze, La Nuova Italia, 1996.

²⁶ Coglie con lucidità questo momento P. Costa: "La visione del lavoro che egli [Mortati] (senza forzature) attribuisce all'assemblea costituente è al contempo eroica e sacrificale. Il lavoro è dominio sul mondo, espressione dell'essenza stessa della personalità umana, ma è anche sforzo, sacrificio, disciplina" (*Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G. G. Balandi-G. Cazzetta (a cura di), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 29).

carnato nella figura dell'*operaio lavoratore*, come pure genialmente intuito da E. Jünger²⁷; bensì in quella di una signoria universale la cui ragion d'essere è quella di nutrirsi del vivente naturale, storico, sociale ed esistenziale²⁸. La tecnica tende al "semplice" possesso del mondo, per farne uso; il lavoro come dominio, invece, incorpora il mondo, per divorarlo. La spoliazione del mondo e la sottrazione dell'umanità al mondo è lo scopo del lavoro come dominio: il potere degli oppressori si regge sulla combinazione tra questa spoliazione e questa sottrazione. Il lavoro in sé può essere ed è stato principio di dominio; la liberazione del/dal lavoro è principio di libertà. A questo svincolo, gli effetti della debole costituzionalizzazione del lavoro risultano ancora più perniciosi.

2. Dalla debole costituzionalizzazione alla decostituzionalizzazione del lavoro

Ha, sicuramente, avuto un fondamento l'aver interpretato il Novecento come il "secolo del lavoro"²⁹. Tuttavia, l'assimilazione del lavoro a puro lavoro manifatturiero e la riduzione dei *lavori al lavoro* ha, certamente, nuociuto all'analisi e alla comprensione della realtà³⁰. La proliferazione dei lavori ha il suo alveo sistemico nel passaggio dall'operaio professionale all'operaio massa, con la comparsa e l'organizzazione della catena di montaggio. A ben guardare, però, anche nella fase industrialista a forte componente specialistica risalta la presenza di consistenti fasce di forza lavoro dequalificata, deprofessionalizzata, desindacalizzata e depoliticizzata. Possiamo far risalire questa complessa processualità ai primi due decenni del Novecento, caratterizzati dall'affermazione del modello fordista e dal lancio, negli Usa e in Europa, del sistema Bedaux, grazie cui la stratificazione del lavoro di fabbrica acquisisce un carattere proteiforme e la sua composizione si accentra, decentra e circola attorno a figure che socializzano, comunicano e integrano la loro differenza. In Italia, dopo alcuni tentativi andati a monte a ridosso degli anni Venti, il sistema fu adottato dal fascismo all'inizio degli anni Trenta, trovando una applicazione esemplare nello stabilimento del Lingotto della Fiat³¹.

²⁷ E. Jünger, *L'operaio. Dominio e forma*, Milano, Longanesi, 1984, successivamente Parma, Guanda, 1991.

²⁸ Può essere molto istruttivo prendere in esame la complementarità esistente tra le nozioni ipertrofiche e le concettualizzazioni debilitanti del lavoro, dalla filosofia antica a quella del Novecento. Sul tema, si rimanda a F. Totaro, *Non di solo lavoro. Ontologia della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà*, Milano, Vita e Pensiero, 1998.

²⁹ Cfr. A. Accornero, *op. cit.*

³⁰ In questa angustia originaria rimane impigliato lo stesso Statuto dei Lavoratori, se Gino Giugni, a dieci anni di distanza dalla sua promulgazione, fa al riguardo osservare: "l'unico difetto che ha manifestato è quello di avere un'area di applicazione troppo limitata: nel senso che sommando piccole imprese e lavoro nero si può dire che lo Statuto si applica quasi certamente a meno dei due terzi dei lavoratori italiani" (G. Giugni, *A un decennio dallo Statuto: nuove prospettive del diritto del lavoro*, in Id., *Per una politica del lavoro. Riflessioni sul diritto del lavoro a dieci anni dalla Statuto dei lavoratori*, Roma, Edizioni Lavoro, 1979, p. 106).

³¹ Sul punto, cfr. D. Bigazzi, *La grande fabbrica. Organizzazione industriale e modello americano alla Fiat dal Lingotto a Mirafiori*, Milano, Feltrinelli, 2000. Sul sistema Bedaux, in generale e nello specifico della Fiat, si può utilmente consultare l'opera di Bigazzi. Ricordiamo qui, con Bigazzi, i tratti salienti del sistema Bedaux alla Fiat: 1) retribuzione a cottimo; 2) cronometrica e metrica del lavoro operaio; 3) misurazione scientifica e intensificazione dello sforzo lavorativo, con incremento della produttività attraverso il taglio dei tempi e delle fasi di lavoro; 4) conseguente crescita dell'instabilità occupazionale; 5) creazione di una forza-lavoro operaia fluttuante, con il ricorso ad un'elevata stagionalità delle assunzioni, corrispettivo di un altrettanto elevato tasso di licenziamenti periodici (pp. 56-61). Per farsi un'idea della mutazione della composizione operaia al Lingotto, dopo l'introduzione del sistema Bedaux, basta ricordare che alla fine del 1934, una aliquota superiore ai due terzi della forza-lavoro occupata era costituita da addetti alle macchine e operai comuni (Bigazzi, p. 62). Già nel 1928, tuttavia, il sistema Be-

In una qualche misura, come osserva U. Romagnoli, è vero che il "secolo del lavoro" è alle nostre spalle, mentre quello che abbiamo di fronte coniuga il lavoro al plurale e lo quantifica e qualifica in maniera diseguale, anche nel senso che lavoro non ce ne è più per tutti³². Ma questo è vero soprattutto dal lato della rappresentazione simbolica e della declinazione sociologica e ideologica del lavoro; sul piano della complessità del reale, le questioni e i problemi non sono riducibili a questi termini. La costituzione, con la sua rappresentazione formale e simbolica del lavoro, è in ritardo rispetto ai suoi tempi, rimanendo ferma ad una concezione lineare taylorista che già il fordismo, all'inizio del Novecento, aveva profondamente scosso e messo in crisi. L'evoluzione della grande fabbrica, principiata tra i due conflitti mondiali, segna l'ingresso nel ciclo lavorativo di figure deprofessionalizzate, stratificate nel mercato del lavoro e frammentate nel ciclo produttivo. Il fenomeno, negli Usa, è in incubazione tra la fine dell'Ottocento e i primi anni Venti, con la formazione dell'operaio massa³³; in Italia, ciò avverrà con le lotte operaie degli anni Sessanta culminate nel cd. "autunno caldo" che vede proprio nell'operaio massa la figura trainante³⁴. La lettura lineare che la costituzione dà del lavoro ha chiari deficit di complessità e pecca di aderenza storica, ancorata ad una visione eminentemente ottocentesca del sistema di fabbriche, dell'organizzazione del lavoro, dell'uso della forza-lavoro, delle tecnologie del lavoro. Una lettura di questo tipo, tra l'altro, ha mancato flagrantemente di metabolizzare la lezione gramsciana sulla trasformazione americana-fordista del lavoro³⁵. Nella trama della costituzione, il lavoro finisce con l'essere un dispositivo bloccato che, a sua volta, blocca l'architettura costituzionale. Ciò spiega meglio come le lotte operaie e sociali, già negli anni Sessanta, più che costituzionalizzate, siano state smobilitate³⁶.

Nel passaggio storico, sociale e politico che dalla costituzione conduce allo Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) registriamo sia delle continuità che delle cesure rispetto al quadro costituzionale che abbiamo appena ricostruito. Da parte imprenditoriale, da sempre, è invalsa una lettura conflittualista, se non antagonista dello Statuto; in questi ultimi decenni, a fronte del dilagare delle ideologie e delle politiche della globalizzazione ultraliberista, anche aree intellettuali liberal-democratiche e di sinistra hanno fatto propria questa posizione. Ma che il profilo dello Statuto sia così caratterizzabile è più una operazione ideologica e ideologizzante, denotante un marcato fastidio nei confronti della libertà e della democrazia, che una rappresentazione veritiera

doux era stato introdotto alla Pirelli: cfr. G. Maifreda, *La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana*, Milano, Bruno Mondadori, 2007, pp. 254 ss.

³² U. Romagnoli, *Costantino Mortati*, in L. Gaeta (a cura di), *Costantino Mortati e il lavoro nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 105 ss. e 131.

³³ Gisela Bock-P. Carpignano-B. Ramirez, *La formazione dell'operaio massa negli Usa, 1898-1922*, Milano, Feltrinelli, 1976.

³⁴ Sul tema, per una panoramica prospettica, si rinvia a: R. Panzieri, *Lotte operaie nello sviluppo capitalistico* (a cura di S. Mancini), Torino, Einaudi, 1981; A. Pizzorno (a cura di), *Lotte operaie e sindacato in Italia (1968-1972)*, Bologna, il Mulino, 1974-1976, 6 voll.; A. Chiochi, *Moto perpetuo, Dai movimenti del Sessantotto alla mobilitazione mondo*, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 2009, terza edizione. Ha fatto rilevare, con acume, G. Baratta che la categoria di operaio massa, in Italia, è stata in un qualche modo genialmente anticipata da Gramsci [*Gramsci e i subalterni*, in Sergio Adamo (a cura di), *Culture planetarie? Prospettive e limiti della teoria e della critica culturale*. Roma, Meltemi, 2007, pp. 83 ss.]. In particolare, Baratta riporta l'attenzione sui Quaderni 22 ("Americanismo e fordismo"), 25 ("Ai margini della storia") e 27 ("Osservazioni sul folclore"): cfr. A. Gramsci, *I quaderni dal carcere*, volume terzo, Quaderni 12-29, Torino, Einaudi, 1977. In essi, come fa osservare Baratta, analizzando la trasformazione americana-fordista principiata con l'inizio del Novecento, Gramsci tematizza una convergenza tra subalternità e condizione operaia di tipo nuovo, rendendo obsoleto il tradizionale dualismo postulato tra operai e marginali.

³⁵ Si rimanda alla nota precedente.

³⁶ Sul punto specifico, sia consentito rinviare ad A. Chiochi, *op. ult. cit.*; in part., cap. I, § 5: "La mancata metabolizzazione del Sessantotto".

della realtà. Intanto, il primo e più grande merito dello Statuto è stato quello di aver portato la costituzione in fabbrica. Ma ve l'ha condotta con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, non mettendo in tema la questione della sua obsolescenza e la necessità della sua metamorfosi, a partire dai luoghi di lavoro. Lo Statuto incarna tutti i limiti universalistici e linearisti della costituzione: è più una reazione adattiva alle lotte operaie che l'apertura di un nuovo universo partecipativo, con le conseguenti strategie di inclusione democratica del conflitto. In sovrappiù, allarga l'universalismo costituzionale allo stesso concetto e al carattere dell'azione sindacale; soprattutto, con l'elaborazione originaria della categoria di "sindacato maggiormente rappresentativo" (art. 19 dello Statuto), autorizzando chiaramente uno scambio politico improprio tra autorità statale e legittimazione sindacale³⁷.

Questa parabola ha da poco inserito nel suo mosaico un ulteriore tassello, lungo la linea di sviluppo del contenzioso tra Fiom e Fiat. La Corte costituzionale, il 3 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 19 dello Statuto, "nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmataria di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda"³⁸. Il 23 luglio 2013, con il deposito delle motivazioni della dichiarazione di illegittimità, la Corte ha specificato il vulnus costituzionale ingenerato dal comportamento della Fiat, receduta unilateralmente dal contratto nazionale di categoria e fuoriuscita dalla Confindustria³⁹. Con questa sentenza, a fronte dell'esclusione della Fiom dalla rappresentanza e rappresentatività sindacale, la Corte ha rilevato che: a) erano stati violati gli articoli 2 (principio di solidarietà), 3 (principio di uguaglianza) e 39 (libertà dell'azione sindacale) della Costituzione; b) l'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, nelle parti in cui vulnerava tali articoli, presentava patenti vizi di incostituzionalità.

Sulla questione, la Corte richiama due sue precedenti sentenze: la n. 30/1990 e la n. 1/1994. Con la prima, indirizzava un monito al legislatore, segnalando l'indifferibile esigenza di "elaborare nuove regole che conducessero a un ampliamento della cerchia dei soggetti chiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal Titolo III dello Statuto, oltre ai sindacati maggiormente

³⁷ La questione è stata sollevata acutamente, più di tre decenni fa, da G. Vardaro, *Giuridificazione, colonizzazione e autoreferenza nel diritto del lavoro*, in G. Vardaro, *Itinerari* (a cura di L. Gaeta-Anna Rita Marchitello), Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 178 ss.; originariamente comparso in "Politica del diritto", 1987. Nel 1995, l'art. 19 fu sottoposto a due referendum abrogativi: a) quello "massimale", con il quale si voleva estendere a tutti i sindacati la titolarità della rappresentanza, concessa soltanto alle maggiori confederazioni sindacali; b) quello "minimale", col quale si voleva attribuire la titolarità della rappresentanza non su base territoriale, ma all'interno di ogni singola unità produttiva, piccola o grande che fosse. Il quesito "massimale" fu respinto; quello "minimale" fu accolto. Con il DPR n. 312/1995, l'art. 19 fu riscritto: nella nuova versione, era consentita la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali entro l'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Il nuovo testo dell'art. 19 consentiva al datore di lavoro di compiere una invasione di campo, facendogli influenzare o condizionare l'attribuzione del mandato della rappresentanza. Ha attecchito qui la strategia di Sergio Marchionne di isolare e destituire la Fiom della titolarità della rappresentanza sindacale, imponendo gli accordi separati del 2010. I "contratti di prossimità" del 2011 (per i quali si veda il § 3) chiudono questa tendenza, sotterrando definitivamente il protagonismo sociale che lo Statuto del 1970 intendeva promuovere e garantire. Su quest'ultimo punto, ha detto cose incontrovertibili U. Romagnoli, *La deriva del diritto del lavoro. (Perché il presente obbliga a fare i conti col passato)*, "Lav. dir.", 1/2013. Nel luglio 2013, la Consulta è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull'art. 19, con una sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del nuovo testo, riconoscendo le ragioni della Fiom nella controversia aperta contro la Fiat; ma di questo ci occuperemo di qui a poco.

³⁸ Corte costituzionale - Ufficio Stampa, *Incostituzionalità dell'art. 19 lett. b) dello "Statuto dei Lavoratori"*, in www.cortecostituzionale.it, 3 luglio 2013.

³⁹ Corte costituzionale, *Sentenza n. 231/2013*, in www.cortecostituzionale.it, 23 luglio 2013.

rappresentativi". Con la seconda, chiedeva un intervento del legislatore, atto a formulare una disciplina improntata a "modelli di rappresentatività sindacale compatibili con le norme costituzionali e in pari tempo consoni alle trasformazioni avvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavoratori". Ma la Corte fa molto di più: essa fornisce una "rilettura" dell'art. 19 dello Statuto, per riallinearne il "contenuto precettivo alla ratio che lo sottende". Il nodo da sciogliere è dato dall'aporia innescatasi tra sindacato dotato di consenso e sindacato non firmatario (pur titolare di consenso), per scongiurare che la non sottoscrizione di accordi di categoria (nazionali o aziendali che siano) ingeneri l'esclusione dalla rappresentanza sindacale, come accaduto alla Fiom nel caso esaminato.

La legittimità e legittimazione del sindacato sono emanazioni del consenso espresso dai lavoratori e, per tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei lavoratori, un sindacato è perfettamente legittimato a non sottoscrivere accordi. Circostanza che, in sé, non lo fa decadere dal diritto di rappresentanza e contrattazione; altrimenti, sono i datori di lavoro, non già i lavoratori, a conferire il mandato di rappresentanza e il diritto alla contrattazione⁴⁰. Nel caso in esame della Fiom, si realizzano esiti ancora più perversi che la Corte non manca di segnalare. In forza di una vera e propria eterogenesi dei fini, è interdetto il mandato di rappresentanza proprio alla Fiom che costituisce l'organizzazione sindacale aziendale (e nazionale) maggiormente rappresentativa! La Corte coerentemente ne deduce che, secondo questa prospettiva discriminatoria, illegittima e irragionevole, i sindacati "sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì dal rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di aver prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa". Nasce qui, nel nuovo modello di relazioni industriali lanciato dalla Fiat, una convenzione *ad excludendum* contro le organizzazioni sindacali che non soggiacciono ai desiderata aziendali e che si concreta, come non manca di avvertire la Corte, in una *sanzione del dissenso sindacale*.

All'interno di tale traiettoria, per concludere l'ordine di discorso che si sta qui articolando, va inserito lo stesso "Protocollo di intesa" sulla rappresentanza, siglato tra le parti sociali il 31 maggio 2013, nel quale viene proposto, ai fini della contrattazione collettiva, un modello di "certificazione" e "misurazione" della rappresentatività che ricalca alcuni degli schemi fondativi dell'art. 19 dello Statuto⁴¹. L'ombra lunga del criterio di "sindacato maggiormente rappresentativo" si proietta fino all'attualità, nel chiaro tentativo di regolare il futuro delle relazioni industriali e del conflitto sociale, in un clima culturale e politico che coniuga la crisi del diritto al lavoro come crisi generale dei diritti. Il monopolio della rappresentanza assicurato ai sindacati maggiormente rappresentativi ha una immediata proiezione antidemocratica e antipartecipativa, di cui i lavoratori e le organizzazioni sindacali minori sono le vittime principali⁴².

Giova, a questo punto, riassumere l'architettura centrale del lavoro nella costituzione. Ci troviamo di fronte a un sistema che ruota intorno ai seguenti assi⁴³:

⁴⁰ La stessa Corte costituzionale si era già espressa in questi termini: "la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia", ma dalla "capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale" (sentenza n. 244/1996). Per un'interessante analisi della costituzionalità dell'art. 19 dello Statuto, in una prospettiva di analisi non coincidente con quella qui illustrata, cfr. Paola Bellocchi, *Rappresentanza e diritti sindacali in azienda*, Relazione alle Giornate di studio Aidlass, "Le relazioni sindacali nell'impresa", 24-25 giugno 2011; in www.aidlass.it

⁴¹ Confindustria, Cgil-Cisl-Uil, *Protocollo di intesa*, 31 maggio 2013, in www.uil.it; il 6 giugno il Protocollo è stato firmato anche dall' Ugl.

⁴² Cfr. P. Alleva, *Svolta colossale, con i piedi di argilla*, "il manifesto", 2 giugno, 2013; Forum Diritti Lavoro, *Appello contro l'accordo del 31 maggio*, in www.forumdirittilavoro.it, 21 giugno 2013.

⁴³ Sulla materia, per una prima e variegata sintesi temporale, cfr. Luisa Riva Sanseverino, *Il lavoro*

A) PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1. Stabilisce solennemente che "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro".

Articolo 2. Stabilisce che la "Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Articolo 3. Stabilisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". E ancora: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Articolo 4. Stabilisce che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto". E ancora: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".

B) RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 35. Stabilisce che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni".

Articolo 36. Stabilisce che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Articolo 37. Stabilisce che "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".

Articolo 38. Stabilisce che "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".

Articolo 39. Stabilisce che "L'organizzazione sindacale è libera".

Articolo 40. Stabilisce che "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".

Questo complesso sistema, nel corso dei decenni, ha subito delle transizioni più o meno lineari, ma anche delle vere e proprie metamorfosi che ne hanno modificato in profondità gli assetti e le finalizzazioni. Nello sviluppo dell'opera sottoporremo a indagine puntuale le continuità e le rotture intervenute nel sistema. Per ora, ci limitiamo a schizzare i passaggi che, dal nostro punto di os-

nella nuova costituzione italiana, "Dir. lav.", 1948, I, pp. 105 ss.; C. Lega, *I nuovi principi costituzionali del lavoro*, Ferrara, 1948; M. S. Giannini, *Rilevanza costituzionale del lavoro*, "Riv. giur. lav.", 1948, I, pp. 1, ss.; V. Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952; C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, cit.; C. Pugliatti, *Proprietà e lavoro nell'impresa*, "Riv. giur. lav.", 1954, I, pp. 140 ss.; C. Smuraglia, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Milano, Feltrinelli, 1958; G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, cit.; A. Negri, *Il lavoro nella Costituzione*, in *La forma Stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, cit.; M. Napoli, *Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell'evoluzione del diritto del lavoro*, "Jus", 2008, pp. 59 ss.; P. Costa, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, cit.; E. Ghera-A. Pace, *L'attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro*, cit.; Fiorella Lunardon, *La legislazione lavoristica dalla fine dell'Ottocento al primo decennio 2000*, in M. Persiani (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. I, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2010, pp. 137-180; R. Scognamiglio, *La costituzione repubblicana*, in M. Persiani (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, cit., pp. 113-135; R. Nania, *Riflessioni sulla "Costituzione economica" in Italia: il "lavoro" come "fondamento", come "diritto", come "dovere"*, in R. Nania (a cura di), *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti. Saggi e casi di studio*, Torino, Giappichelli, 2012 (già in E. Ghera-A. Pace, *op. cit.*).

servazione, reputiamo più significativi.

1. Gli anni Cinquanta

Gli obiettivi tracciati dalla costituzione sono disanimati, come afferrati da un vortice inerziale⁴⁴. L'iniziativa di parte imprenditoriale, invece, è particolarmente intensa e va esattamente contro il sistema di tutele disegnato dalla costituzione. In particolare, in quella fase, le imprese sono impegnate ad ostacolare la presenza organica del sindacato all'interno delle aziende. La Fiat di Vittorio Valletta è l'avanguardia di questa azione restauratrice. Presidente della Fiat dal 1946 al 1966, Valletta gestisce con pugno di ferro le strategie aziendali. Ricordiamo, esemplificativamente, alcuni aspetti delle politiche autoritarie e repressive da lui elaborate e gestite: a) divieto di manifestare opinioni politiche e sindacali, fino alla costituzione dei famigerati "reparti confino"; b) spionaggio nei reparti; c) trasferimenti e licenziamenti punitivi degli attivisti sindacali; d) non rispetto degli standard lavorativi, con orari di lavoro superiori a 10-12 ore; e) condizioni di lavoro insalubri e ad elevato rischio; f) sfruttamento del lavoro minorile; g) licenziamenti motivati espressamente per essere iscritti al partito comunista (storico il licenziamento comminato l'1 gennaio 1952 all'ing. Battista Santhià, direttore dei servizi sociali della Fiat); h) uso intimidatorio di guardie armate nella sorveglianza dei lavoratori; h) impiego vessatorio delle perquisizioni personali⁴⁵.

2. Gli anni Sessanta

È, questo, il periodo del massimo splendore garantista del diritto del lavoro di ispirazione costituzionale, culminato nello Statuto dei Lavoratori del maggio 1970⁴⁶. Non casualmente, la ripresa convive con un ciclo di lotte operaie che rompe definitivamente i moduli difensivi della tradizione del movimento operaio, secondo una mappa che, dal cd. "triangolo industriale", si va espandendo in tutto il paese⁴⁷. Sulla media durata, il ciclo: a) si apre col movimento

⁴⁴ Cfr. Fiorella Lunardon, *op. cit.*, p. 146.

⁴⁵ Cfr. S. Turone, *Storia del sindacato in Italia. Dal 1943 al crollo del comunismo*, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 181-182; P. Ichino, *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano: dalla Liberazione alla legge sui licenziamenti*, in P. Ichino (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Italia Repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo*, Milano, Giuffrè Editore, 2008, p. 24.

⁴⁶ Ricordiamo, in proposito: a) legge n. 1369/1960, sul divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera; b) legge n. 230/1962, sul lavoro a termine; c) legge n. 7/1963, sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio; d) legge n. 604/1966, sui licenziamenti individuali; e) legge n. 482/1968, sulle assunzioni obbligatorie; f) legge n. 1115/1968, sull'introduzione della cassa integrazione straordinaria (cfr. Lunardon, *op. cit.*, pp. 147 ss.).

⁴⁷ Sul punto, oltre ai testi precedentemente richiamati, cfr. indicativamente AA.VV., *Ciclo capitalistico e lotte operaie. Montedison, Pirelli Fiat 1968*, Padova, Marsilio, 1969; S. Bologna-P. Carpignano-A. Negri (a cura di), *Crisi e organizzazione operaia*, Milano, Feltrinelli, 1974; A. Illuminati, *Lavoro e rivoluzione. Produttivismo e lotte operaie dal 1945 al 1973*, Milano, Mazzotta, 1974; M. La Rosa, *Lotte operaie, autonomia e organizzazione*, Roma, Nuove Edizioni Operaie, 1976; Dora Marucco-Rosanna Tos, *Capitalismo e lotte operaie in Italia, 1870-1970*, Torino, Società Editrice Internazionale, 1976; A. Micheli-A. Gibelli, *Ansaldo 1950. Etica del lavoro e lotte operaie a Genova*, Torino, 1976; A. Milanaccio-L. Ricolfi, *Lotte operaie e ambiente di lavoro. Mirafiori, 1968-1974*, Torino, Einaudi, 1976; M. Regini-E. Reyneri, *Lotte operaie e organizzazione del lavoro*, Padova, Marsilio, 1977; B. Trentin, *Da sfruttati a produttori. Lotte operaie e sviluppo capitalistico dal miracolo economico alla crisi*, Bari, De Donato, 1977; Ornella Bianchi, *Sviluppo industriale e lotte operaie in Puglia. Gli anni del centro-sinistra (1963-1969)*, Roma, Bulzoni, 1979; Chiara Chianese, *Crisi sociale e cultura operaia nel Mezzogiorno: dall'"autunno caldo" agli anni Settanta*, in Fiamma Lusanna-G. Marramao (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. II, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino Editore, 2003; C. Allara, *1969-1977. Lotte operaie a Torino*, Milano, Punto Rosso, 2009; N. Balestrini-P. Moroni, *L'orda d'oro 1968-1977*, Milano, Feltrinelli, 1988; AA. VV., *Quindici. Una rivista e il Sessantotto*, Milano, Feltrinelli, 2008; D. Giacchetti, *Sessantotto e tre conflitti: generazioni, genere, classi*, Pisa, BFS Edizioni, 2008; Beverly J. Silver, *Le forze del lavoro*,

del "luglio 1960" contro il governo Tambroni, la "rivolta di Piazza Statuto" del 1962 a Torino e le lotte del 1962 per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici; b) si chiude con il "biennio rosso" del 1968-69⁴⁸. Sono investiti i temi caldi della cittadinanza, della libertà, della democrazia dentro e fuori il sistema di impresa. Vengono rivendicati e ottenuti nuovi diritti che rompono il patto storico tra Stato e grande impresa, dentro cui era rimasto rinserrato lo stesso sindacato e, con esso, la costituzione. Il "movimento dei consigli" e l'irrompere nel teatro dell'azione di nuove figure operaie e sociali estranee alla tradizione storica del movimento operaio: sono, queste, le caratteristiche principali del decennio. Il sistema lavoro messo a punto dalla costituzione è sottoposto ad una torsione espansiva a cui, solo in parte, lo Statuto dei Lavoratori riuscì a dare risposte congrue. Gli anni Cinquanta erano definitivamente alle spalle; ma non si volle e non si seppe porre un argine ultimativo alla labilità dei diritti che gli stessi dilemmi e limiti costituzionali avevano concorso a mettere in scena.

3. Gli anni Settanta

Sono anni durante i quali l'assedio ai diritti sfocia nella loro aperta destrutturazione, col ricorso al cd. "diritto del lavoro dell'emergenza"⁴⁹ che ha finito col mettere seriamente in crisi le protezioni e le tutele costituzionali del lavoro. La centralità costituzionale del lavoro è stata rimpiazzata dalla centralità dell'impresa e del mercato, con le loro correlate esigenze di compatibilità e produttività. L'inconvertibilità del dollaro (dichiarata da Richard Nixon nel Ferragosto del 1971) e le "crisi petrolifere" dei primi anni del decennio hanno fatto da cornice e da piattaforma di corrosione delle garanzie e delle tutele, fungendo da canale di delegittimazione delle rivendicazioni e delle aspettative sociali. L'impresa e il mercato hanno assunto il ruolo di variabile indipendente, finendo col mettere il bavaglio al lavoro e ai diritti, destabilizzando l'assetto consegnatoci dalla costituzione e restringendo pericolosamente l'area di vigenza della democrazia⁵⁰. Nel biennio 1977-78, le politiche del compromesso storico

Milano, Bruno Mondadori, 2008; E. Montali, 1968: *l'autunno caldo della Pirelli*, Roma, Ediesse, 2009; D. Sacchetto-G.Sbrogiò, *Quando il potere è operaio. Autonomia e soggettività politica a Porto Marghera 1960-1980*. Roma, manifestolibri, 2009; C. Ghezzi, *Autunno caldo, quarant'anni dopo*, Roma, Ediesse, 2010; M. Varricchio, *Avanti popolo. Per una storia del sindacato: lotte, riflessioni, analisi*, Verona, Cierre Edizioni, 2011.

⁴⁸ Per l'argomentazione di questa linea interpretativa, cfr. A. Chiocchi, *Moto perpetuo. Dai movimenti del '68 alla mobilitazione mondo*, cit.; in part., capp. 1 e 2.

⁴⁹ Sul "diritto del lavoro dell'emergenza", cfr. R. De Luca Tamajo-L. Ventura (a cura di), *Il diritto di lavoro nell'emergenza*, Napoli, Jovene, 1979; U. Romagnoli, *Il diritto del lavoro tra disincanto e riforma senza progetto*, "Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.", 1983; G. Giugni, *Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano*, "Gior. dir. lav. rel. ind.", 1986 (successivamente in *Lavoro, legge, contratti*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 337 ss.; D'Antona-R. De Luca Tamajo-G. Ferraro-L. Ventura, *Il diritto del lavoro negli anni '80*, Napoli, Jovene, 1988; L. Mariucci, *Le fonti del diritto del lavoro*, Torino, 1988; R. De Luca Tamajo, *Gli anni '70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell'emergenza*, in P. Ichino (a cura di), *op. cit.*, pp. 79-160.

⁵⁰ Non a caso, probabilmente, il diritto del lavoro dell'emergenza riceve il suo battesimo di fuoco con la legislazione sul contenimento del costo del lavoro: leggi nn. 91/1977 e 475/1977. Le leggi costituiscono la base di incubazione per lo smantellamento della "scala mobile", avvenuto con l'"Accordo di San Valentino" del 14 febbraio 1984, con il taglio di quattro punti della contingenza. Come è noto, l'Accordo fu sottoscritto, col governo Craxi, dalla Cisl, dalla Uil, dalla Confindustria e da tutte le altre associazioni datoriali e non anche dalla Cgil. Ciò rese necessario trasformare l'accordo separato in un decreto *ad hoc*, convertito in legge il 12 giugno 1984. L'Accordo e la successiva legge, inoltre, annullarono l'intesa del 1975 tra sindacati e Confindustria sul "punto unico di contingenza". Il Pci di Enrico Berlinguer propose un referendum abrogativo della legge, nella parte che tagliava i quattro punti di contingenza. Il nove e dieci giugno 1985 si tenne il referendum: il 45,7% dei votanti si esprime per l'abrogazione; il 54,3% esprime il suo no all'abrogazione. Il taglio legislativo della contingenza risultò confermato. L'importanza storica

(con il corollario della "solidarietà nazionale") e le strategie sindacali della "moderazione salariale" ("svolta dell'Eur" di febbraio 1978) furono le coordinate principali intorno cui si sviluppò questa erosione e trovarono un singolare punto di incastro nelle cd. politiche "dell'austerità e dei sacrifici"⁵¹. Con cognizione di causa, possiamo dire che la debole costituzionalizzazione del lavoro ha qui dato origine alla *decostituzionalizzazione* del sistema lavoro, a mezzo dell'intervento statale, a cui le parti sociali hanno devoluto la loro l'autonomia negoziale. La conseguenza è stata inevitabile: destituzione delle tutele vigenti, abbinata all'introduzione di vincoli extracostituzionali, calati autoritativamente dall'alto.

4. *Gli anni Ottanta*

Sono, questi, gli anni durante i quali il filo della crisi si è andato dipanando nella prospettiva della flessibilità⁵², con la deregolazione e, insieme, rilegificazione del lavoro. È stato insedia-

e politica dell'"Accordo di San Valentino" sta nel fatto che sancì la fine del sindacalismo confederale unitario, segnando l'avvio degli accordi separati e della concertazione diretta con lo Stato, istituzionalizzata poi con il "Protocollo di intesa" del 23 luglio 1993, con cui il governo, le confederazioni sindacali e le associazioni datoriali decisero di "concertare" una politica dei redditi, "attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese". Il testo dell'accordo è reperibile sul sito della Camera dei deputati: www.camera.it

⁵¹ Emblematica l'intervista che Luciano Lama, segretario generale della Cgil, rilascia a Eugenio Scalfari, poche settimane prima della "svolta dell'Eur" ("la Repubblica", 24 gennaio 1978). Ecco alcuni passaggi chiave del discorso di Lama: "Ebbene, se vogliamo essere coerenti con l'obiettivo di far diminuire la disoccupazione, è chiaro che il miglioramento delle condizioni degli operai occupati deve passare in seconda linea ... la politica salariale nei prossimi anni dovrà essere molto contenuta, i miglioramenti che si potranno chiedere dovranno essere scaglionati nell'arco dei tre anni di durata dei contratti collettivi, l'intero meccanismo della Cassa integrazione dovrà essere rivisto da cima a fondo. Noi non possiamo più obbligare le aziende a trattenere alle loro dipendenze un numero di lavoratori che esorbita le loro possibilità produttive, né possiamo continuare a pretendere che la Cassa integrazione assista in via permanente i lavori eccedenti. Nel nostro documento si stabilisce che la cassa assista per un anno e non oltre, salvo casi eccezionali che debbono essere decisi di volta in volta dalle commissioni regionali di collocamento ... Insomma: mobilità effettiva della manodopera e fine del sistema del lavoro assistito in permanenza ... Noi siamo tuttavia convinti che imporre alle aziende quote di manodopera eccedenti sia una politica suicida. L'economia italiana sta piegandosi sulle ginocchia anche a causa di questa politica. Perciò, sebbene nessuno quanto noi si renda conto delle difficoltà del problema, riteniamo che le aziende, quando sia accertato il loro stato di crisi, abbiano il diritto di licenziare". Si incentra intorno a questi nodi storici e, insieme, teorici il rovesciamento di paradigma operato da Lama: il salario non può essere la variabile indipendente né del sistema economico, né dei programmi e delle strategie sindacali, né dell'agenda politica.

⁵² Sulla flessibilità la bibliografia è sterminata. Ci limitiamo all'essenziale: M. D'Antona (a cura di), *Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro. Italia e Spagna*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990; M. Bruni-Loretta De Luca, *Flessibilità e disoccupazione*, Roma, Ediesse, 1994; E. Ghera (a cura di), *Occupazione e flessibilità*, Napoli, Jovene, 1998; L. Fubini, *Strategie per l'occupazione. Il lavoro tra flessibilità e tutela*, Roma, Carocci, 2000; G. Ferraro, *Tipologie di lavoro flessibile*, Torino, Giappichelli, 2002; Marina Caparucci, *Il mercato del lavoro e la flessibilità. Teorie ed evidenze empiriche*, Torino, Giappichelli, 2004; Renata Semenza, *Le trasformazioni del lavoro. Flessibilità, disuguaglianze, responsabilità dell'impresa*, Roma, Carocci, 2004; B. Caruso, *La flessibilità e il diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, ideologia e prassi*, in AA. VV., *Studi in onore di Giorgio Ghezzi*, Padova, Cedam, 2005; L. Gallino, *Il costo umano della flessibilità*, Bari, Laterza, 2005; L. Mariucci, *Dopo la flessibilità cosa? Le nuove politiche del lavoro*, Bologna, Il Mulino, 2006; L. Gallino, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Bari, Laterza, 2007; P. Villa (a cura di), *Generazioni flessibili. Nuove e vecchie forme di esclusione sociale*, Roma, Carocci, 2007; M. Pedaci, *Flessibilità del lavoro*

to un ampio sistema di deroghe che hanno consentito, per via contrattuale ed extracontrattuale, di modificare in peggio il sistema di tutele normative che il "diritto del lavoro dell'emergenza" aveva già principiato a sgretolare. Il processo di deconstituzionalizzazione del lavoro subisce qui una accelerazione decisiva. Il lavoro subordinato tende ad essere flessibilizzato, di fatto e in via normativa, in quanto derogatorio alla disciplina e alle tutele del rapporto a tempo pieno e/o indeterminato⁵³. Lo scopo perseguito è stato quello di permettere alle imprese di contrarre i costi ed amplificare gli utili, in un ordine internazionale sempre più regolato e governato dalla competizione selvaggia. Il risultato è stata la deregolamentazione integrale del mercato del lavoro, con la messa in mora delle tutele costituzionali. Flessibilizzazione e deregolamentazione, combinandosi, hanno attivato processi di esclusione e disuguaglianza sociale sempre più profondi che hanno inciso, altrettanto profondamente, sui mondi vitali e gli stili di vita, peggiorandone progressivamente la qualità⁵⁴. La moltiplicazione del lavoro deregolato flessibile ha intenzionato un progressivo processo di espulsione dei lavoratori e dei sindacati dai sistemi di decisione, controllo e gestione dei cicli produttivi, relegandoli, inoltre, in una posizione assai marginale all'interno del mercato del lavoro, sui cui meccanismi di funzionamento erano assolutamente ininfluenti. Come si è fatto autorevolmente rilevare, si è trattato di una flessibilità a *sensu unico*⁵⁵. Che, però, non ha avuto un profilo meramente decostruttivo; anzi, quello *ricostruttivo* è stato il profilo ampiamente prevalente, attraverso la cancellazione e riscrittura restrittiva delle tutele e dei diritti. È vero che il fenomeno porta con sé una crescente incertezza del diritto⁵⁶; ma è proprio il progressivo venir meno della certezza del diritto che genera la vulnerazione dei diritti, con una attenuazione sempre più marcata degli indici e delle clausole di tutela e protezione. Ed esattamente queste sono le dinamiche che la flessibilità ha affermato storicamente, socialmente, cultu-

ed equilibri precari. La transizione al post-fordismo nelle storie dei lavoratori para-subordinati, Roma, Ediesse, 2010; Cristina Alessi, *Flessibilità del lavoro e potere organizzativo*, Torino, Giappichelli, 2012; G. Gosetti, *Lavoro frammentato, rischio diffuso. Lavoratori e prevenzione al tempo della flessibilità*, Milano, Franco Angeli, 2012; A. Morone, *Flessibilità organizzativa e autonomia contrattuale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012; Ilaria Possenti, *Flessibilità. Retoriche e politiche di una condizione contemporanea*, Verona, ombre corte, 2012; P. Chieco (a cura di), *Flessibilità e tutela nel lavoro*, Bari, Cacucci, 2013; F. Ponte, *Il mercato del lavoro tra flessibilità in entrata e in uscita*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013.

⁵³ La prima legge derogatoria può essere considerata la n. 18/1978, con l'amplificazione del ricorso al lavoro a termine. Ad essa seguono, negli anni Ottanta, le leggi n. 79/1983 e n. 863/1984 che introducono istituti come il part-time e i Contratti di Formazione e Lavoro (CFL). Con i "contratti di flessibilità", si realizza una connessione attiva con elementi del contratto a termine che consente ai datori di lavoro di: a) fruire di sgravi contributivi; b) ricorrere al sottoinquadramento contrattuale; c) procedere alla chiamata nominativa, anziché a quella numerica. Un'ulteriore spinta alla flessibilità in entrata è stata determinata dalla legge n. 56/1988, laddove si stabiliva che il 50% delle assunzioni potesse avvenire per chiamata nominativa e che, attraverso accordi tra le parti, fosse ulteriormente ampliato il contratto a termine.

⁵⁴ Oltre ai testi generali sulla flessibilità richiamati in precedenza, sul punto si rinvia a: W. Nanni-T. Vecchiato, *Vuoti a perdere. Rapporto 2004 su esclusione sociale e cittadinanza incompiuta*, Milano, Feltrinelli, 2004; P. Barbieri-S. Scherer, *Le conseguenze sociali della flessibilizzazione del mercato del lavoro in Italia*, "Stato e mercato", n. 2/2005, pp. 291-321; Idem, *Vite svendute. Uno sguardo analitico sulla costruzione sociale delle prossime generazioni di esclusi*, "Polis", n. 3/2007, pp. 431-459. Includibile, sul tema, rimane R. Sennet, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Milano, Feltrinelli, 1999.

⁵⁵ C. Dell'Aringa, *Prefazione* ad A. Perulli (a cura di), *Le riforme del lavoro. Dalla Legge Finanziaria 2007 al Protocollo sul Welfare*, Halley Editrice, Matelica (Mc), p. 6.

⁵⁶ Cfr. F. Galgano, *Dogmi e dogmatica del diritto*, Padova, Cedam, 2010, p. 33.

ralmente e politicamente, a partire dagli anni Ottanta. Queste tendenze si sono affermate a scala globale, grazie al trionfo del reaganismo e del thatcherismo.

5. Gli anni Novanta

Sono stati contrassegnati da un doppio ordine di fenomeni: a) sollecitazioni in direzione dell'allineamento all'ordinamento comunitario⁵⁷; b) pressioni verso l'universalizzazione della flessibilità, attraverso una vera e propria standardizzazione dei "lavori atipici"⁵⁸. Se nel primo ordine di fenomeni possiamo rinvenire la presenza di elementi positivi, il secondo ha portato a compimento il processo di deconstituzionalizzazione del lavoro, avviato nella seconda metà degli anni Settanta⁵⁹. Deconstituzionalizzazione ha qui il preciso significato di instabilità e aleatorietà dei diritti, i quali sono stati gettati in un vortice di progressiva vaporizzazione. Occorre, però, osservare che il fenomeno della destrutturazione del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori ha una portata non solo italiana, ma mondiale ed europea⁶⁰. Alla rivoluzione elettronica dei secondi anni Settanta hanno fatto seguito la rivoluzione informatica degli anni Ottanta e la rivoluzione digitale dei Novanta, durante i quali è stata completamente ridisegnata la geografia mondiale del lavoro, dei modi del produrre, delle allocazioni e delocalizza-

⁵⁷ Si vedano, esemplificativamente: a) legge n. 223/1991, sui licenziamenti collettivi; b) legge n. 428/1990 e poi D. Lgs. n. 18/2001, sul trasferimento d'azienda; c) D.Lgs. n. 626/1994, sulla salute e sicurezza dei lavoratori; d) D. Lgs. n. 532/1999, sul lavoro notturno; e) D. Lgs. n. 61/2000, sul part-time; f) D. Lgs. n. 368/2001, sul lavoro a termine; g) D. Lgs. n. 345/1999, sul lavoro dei minori; h) D. Lgs. n. 151/2001, sulla tutela della maternità e paternità (Cfr. Lunardon, *op. cit.*, pp. 58 ss.).

⁵⁸ Per effetto della "legge Treu" e della "legge Biagi", tre sono le grandi aree del lavoro atipico: a) lavoro subordinato; b) lavoro autonomo; c) inserimenti lavorativi che non contemplano un rapporto di lavoro. Per il lavoro subordinato, ricordiamo: a) part-time con clausole più o meno elastiche; b) lavoro interinale/somministrato; c) *staff leasing* (lavoro in affitto); d) apprendistato; e) *job on call* (lavoro a chiamata); f) *job-sharing* (lavoro ripartito); f) contratti di inserimento (ex contratti di formazione e lavoro). Per il lavoro autonomo, ricordiamo: a) lavori a progetto (ex lavori in collaborazione coordinata e continuativa); b) lavoro accessorio; c) associazione in partecipazione; c) contratti d'opera. Per gli inserimenti lavorativi senza rapporto di lavoro, ricordiamo: a) stage, tirocini formativi e di orientamento; b) borse lavoro e forme di lavori socialmente utili.

⁵⁹ Dobbiamo ricordare che il processo di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro riceve una sollecitazione definitiva sotto il primo governo di Romano Prodi, a seguito della cd. "legge Treu" (n. 196/1997) che definisce, sistematizza e articola le forme del lavoro flessibile: a) introducendo il "lavoro interinale" (lavoro temporaneo in affitto); b) estendendo l'uso dei contratti a termine, del part-time, dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro. Rammentiamo, per inciso, che con il lavoro interinale si legittima l'interposizione nei rapporti di lavoro, ritenuta fino ad allora assolutamente illecita, per effetto della legge n. 1369/1960 e in ossequio al dettato costituzionale di tutela dei lavoratori da ogni forma di sfruttamento più o meno occulto. Va, però, osservato che prime e parziali deroghe al divieto di interposizione sono contenute nel "Protocollo di intesa" del luglio 1993 tra governo e parti sociali che segna la nascita della concertazione in Italia; come si vedrà più avanti. Va, infine, riconosciuto che la "legge Treu" deroga al divieto di interposizione, ma non lo abroga. Sarà la "legge Biagi", nel 2003, ad abrogare totalmente la legge n. 1369/1960.

⁶⁰ Cfr. A. Cantaro, *Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea*, Torino, Giappichelli, 2007. L'UE non si è schierata molto distante dalle posizioni italiane, in fatto di segmentazione e precarizzazione del mercato del lavoro e delle figure lavorative, con un attacco frontale ai requisiti di tutela del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato: cfr. il Libro Verde, *Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo*, presentato dalla Commissione europea a novembre 2006. Circa un anno dopo, il Parlamento europeo, nella "Risoluzione dell'11 luglio 2007", ha sottoposto a censura il Libro Verde, ritenendolo un fattore di amplificazione della frattura tra "inclusi" ed "esclusi" e, quindi, un ostacolo verso la prospettiva della crescita dell'occupazione e del dinamismo economico. Tutti e due i documenti si trovano sul sito: www.europa.eu

zioni produttive, seguendo il criterio standard dell'abbassamento dei costi di produzione, attraverso l'assottigliamento dell'area dei diritti. La costituzione è stata ridotta ad una mummia; hanno preso la parola i suoi detrattori, presenti in tutti i campi dell'agone politico, i quali hanno fatto sapiente uso dei suoi limiti.

6. *Dai Novanta agli anni 2000*

Il passaggio è avvenuto all'insegna delle spinte e contropinte che si sono dispiegate tra concertazione, deregolazione e accordi separati che, verso la fine del secolo, si muovono all'interno di un sistema lavoro ormai deconstituzionalizzato. La concertazione come *sistema* entra nell'ordinamento con il "Protocollo del 23 luglio 1993", sottoscritto dal governo guidato da Azelio Ciampi e tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali⁶¹. Essa viene essenzialmente qualificata come "politica dei redditi" in funzione dello sviluppo, ricevendo l'appoggio incondizionato dei partiti e dei governi di centrosinistra anche negli anni successivi⁶². Con l'"Accordo interconfederale del 24 settembre 1996", il suo ambito di applicazione viene definitivamente esteso alla formazione, al mercato del lavoro, alle innovazioni tecnologiche, all'occupazione, al Welfare State. Questo sviluppo promozionale e istituzionalizzante della concertazione viene ratificato dal governo di Massimo D'Alema, col "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998"⁶³. In una prospettiva contraria si muovono i

⁶¹ Va puntualizzato che la concertazione, come *metodo* di ricerca dell'intesa tra parti sociali e governo, ha fatto la sua comparsa con il cd. "Protocollo Scotti" del 22 gennaio 1983, siglato tra governo, Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Con il "Protocollo", al fine di contenere il costo del lavoro, si realizzò uno "scambio politico" che conteneva gli oneri a carico delle imprese e impegnava le parti sociali alla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e al rispetto degli indirizzi di politica economica varati del governo. Il "metodo" non agevolava il raggiungimento di risultati stabili, in quanto era totalmente esposto ai mutamenti dei rapporti di forza tra le controparti, per effetto della logica corporatista che regola la dinamica degli interessi, ripetutamente stigmatizzata dalla Corte costituzionale (cfr. O. Mazzotta, *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2011; in part., pp. 19 ss.). Per una critica congiunta del corporatismo e dell'insorgente concertazione sociale, rimangono fondamentali due lavori di G. Vardaro: a) *Diritto del lavoro e corporativismi: ieri e oggi*, Milano, Franco Angeli, 1988; b) *Corporativismo e neo-corporativismo*, Voce per il "Digesto IV edizione, Discipline privatistiche - Sez. commerciale", Torino, Utet, 1989. Del primo lavoro Vardaro fu curatore.

⁶² Anche sul tema ricorrente della concertazione la bibliografia è sconfinata. Ci limitiamo, anche in questo caso, a fornire essenziali riferimenti generali: M. Salvati, *Crisi politica, risanamento finanziario e ruolo della concertazione*, "Il Mulino", 1995; M. Ricciardi, *Le relazioni sindacali negli anni della concertazione*, Bologna, Clueb, 1999; M. Salvati, *Breve storia della concertazione all'italiana*, "Stato e mercato", n. 3/2000; M. Dau, *Oltre la concertazione?*, Firenze, Le Monnier, 2001; Alessia Vitta, *Gli imprenditori e la concertazione in Europa. Un'analisi comparata tra Austria, Danimarca, Italia e Svezia*, Roma, Edizioni Lavoro, 2001; G. Giugni, *La lunga marcia della concertazione*, Bologna, Il Mulino, 2003; Fiammetta Fanizza, *Breve storia della concertazione in Italia*, Bari, Cacucci, 2006; M. Abrescia, *La concertazione oltre il diritto. Prassi nel quindicennio 1992-2007*, Intervento al Convegno "La prassi degli organi costituzionali", Bologna 14 e 15 giugno 2007, in www.forumcostituzionale.it; M. Carrieri, *Prove di concertazione. Il lavoro nel confronto tra le parti sociali e il governo*, Roma, Ediesse, 2007; M. Carrieri, *L'altalena della concertazione. Patti e accordi italiani in n prospettiva europea*, Roma, Donzelli, 2008; T. Treu, *Concertazione*, in P. Lambertucci (a cura di), *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 75-90; R. Pessi, *Europa e concertazione: modelli a confronto*, Padova, Cedam, 2009; Fiorella Lunardon (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, vol. III, *Conflitto, concertazione e partecipazione*, Padova, Cedam, 2011; M. Ballistreri, *Le nuove relazioni industriali tra legge e autonomia collettiva. Problemi e prospettive*, Milano, Giuffrè Editore, 2012; M. Quaranta, *Concertazione sociale e regole del lavoro*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012; M. Carrieri-T. Treu, *Verso nuove relazioni industriali*, Bologna, Il Mulino, 2013.

⁶³ "Quest'ultimo, in particolare, inserisce la concertazione negli *schemi di produzione normativa triangolare* del sistema, considerandola *circuito privilegiato* per la recezione delle Direttive europee" (Lu-

governi di centrodestra di Silvio Berlusconi, già nel 1994-95. A partire dai primi anni 2000, con il "Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità" (licenziato nell'ottobre 2001), la sterzata del centrodestra è ancora più netta⁶⁴. Con il "Libro Bianco", il governo Berlusconi confuta, con decisione, il paradigma della concertazione, facendogli franare il terreno sotto i piedi. Filiazioni dirette del "Libro Bianco" sono: a) il "Patto per l'Italia" del 5 luglio 2002 (siglato dalle maggiori Confederazioni sindacali, tranne la Cgil), con la previsione specifica del contenimento del costo del lavoro e della "deroga temporanea e sperimentale" all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel punto in cui era prevista la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato; b) la cd. "legge Biagi" (n. 30/2003) che rende sistema la flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, avviata dalla "legge Treu". Il "Protocollo sul Welfare" del 23 luglio 2007, siglato dal secondo governo Prodi e dalle parti sociali⁶⁵, si posiziona a metà strada tra la critica della "legge Biagi" e il tentativo di razionalizzarne in maniera funzionale l'impianto, fino a proporre la *deregolazione* imperniata sulla flessibilità come nuova e indiscutibile forma di *regolazione postfordista* (e minimalista) del lavoro e dei diritti. L'insieme di tutti questi eventi costituisce l'antefatto che condurrà, sotto il quinto governo Berlusconi, a gravi lacerazioni endosindacali all'interno del sistema delle relazioni industriali: a) "Accordo quadro separato sulla riforma del sistema contrattuale", del 22 gennaio 2009; b) "Contratto collettivo separato settore metalmeccanico", del 15 ottobre 2009. Nei due casi appena segnalati, la Cgil e la Fiom non sottoscrivono gli accordi, ritenendoli lesivi dei diritti dei lavoratori. La decostituzionalizzazione del sistema contrattuale e delle relazioni industriali riceve un ulteriore e decisivo impulso dagli accordi separati intervenuti nel 2010 in ambito Fiat, fortemente voluti da Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat SpA⁶⁶: a) Pomigliano, 15 giugno 2010; b) Mirafiori, 23 dicembre 2010⁶⁷. La "riforma Fornero" di dicembre del 2012 interviene su questo ordito di fatti e di tracciati destabilizzati e destabilizzanti.

Il processo di decostituzionalizzazione del lavoro, come si è visto, è andato procedendo, avvincentosi alla flessibilizzazione dei processi lavorativi e degli usi della forza lavoro. Sono a tutti ben chiari i contenuti polisemici della flessibilità; ma qui l'abbiamo indagata, cercando di focalizzare le

nardon, *op. cit.*, p. 159; corsivi nostri). Il "Patto", in un certo senso, ridisegna e riscrive la "costituzione della concertazione" in Italia: cfr. M. Abrescia, *op. cit.*, p. 11. Ne prospetta, altresì, l'inarrestabile declino.

⁶⁴ Per la confutazione di questo indirizzo programmatico, secondo la linea di ricostruzione critica che si sta qui avanzando, sia consentito rinviare ad A. Chiocchi: a) *Dalla tutela del lavoro alla tutela del mercato. Considerazioni minime sul "Libro Bianco" del governo Berlusconi*, "Focus on line", ottobre 2001; b) *Dopo la concertazione. Economia dell'offerta e relazioni industriali: il caso del governo Berlusconi*, "Focus on line", marzo 2003.

⁶⁵ Il "Protocollo" è stato convertito nella legge n. 247 del 23 dicembre 2007. Per una disamina critica del "Protocollo", si rinvia ad A. Perulli (a cura di), *op. cit.*

⁶⁶ Gli accordi furono sponsorizzati dal governo di centrodestra e appoggiati da importanti leader del Pd, come Massimo D'Alema, Piero Fassino e Sergio Chiamparino.

⁶⁷ Scrive Alessandra Algostino: "La storia della destrutturazione dei rapporti di lavoro è ormai lunga, dalle prime leggi sulla flessibilità al cd. collegato lavoro, dalle concertazioni sul welfare agli "accordi" di Pomigliano e Mirafiori. Il lavoro, che la Costituzione disegna come strumento di dignità e mezzo di emancipazione sociale, come fondamento della "Repubblica democratica" e *trait d'union* fra democrazia politica e democrazia economica, è sempre più solo merce. Il diritto dei lavoratori, che evoca non solo una condizione normativa, ma dei diritti, delle garanzie, che ha come soggetto non la vendita di mano d'opera quanto la vita delle persone, è mistificato nella retorica dei lavori, della competitività, della "libertà" contrattuale del singolo lavoratore" (*Diritti flessibili nell'era dei feudi aziendali. Considerazioni intorno all'accordo su democrazia e rappresentanza del 28 giugno 2011 e all'art. 8 della manovra finanziaria-bis (l. 148 del 2011)*, "Costituzionalismo.it", 3, 2011, pp. 1-2 (in www.costituzionalismo.it).

tendenze deregolative che ha insinuato nei modi del produrre, nell'organizzazione del lavoro, nel governo della forza lavoro, nel complesso e delicato sistema dei diritti e nell'ordito della vita quotidiana. I fenomeni che hanno maggiormente fatto risalto ci sembrano essere: a) impiego dei lavoratori affrancato da vincoli legislativi e contrattuali, con il conferimento alle imprese di una sorta di mandato in bianco; b) rottura dell'ordine regolativo dato delle condizioni occupazionali e lavorative; c) esaltazione del campo di autonomia decisionale del management, così investito di un potere disciplinatore e, insieme, autoregolatorio; d) inarrestabile compressione del campo di espressione delle tutele costituzionali e dei diritti di cittadinanza; e) devalorizzazione delle forme della vita. Se leggiamo con attenzione questa complessa evoluzione storica e sociale, possiamo meglio comprendere come *lavoro senza costituzione* e *sviluppo senza lavoro* abbiano potuto procedere così strettamente avvinti e che, a loro volta, sono stati afferrati da un mulinello di transizioni globali che hanno per poli complementari: *vita senza valore* e *valori senza vita*.

La nuova regolazione autoritativa e autoritaria dei sistemi lavorativi e dei sistemi di cittadinanza trasferisce il rischio di impresa e i rischi sociali interamente sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini, i quali sono ricorrentemente chiamati a farvi fronte, rinunciando a diritti e disponendosi ad eterni sacrifici. La lunga crisi globale principiata nel 2008 ne è solo l'ultima ed eloquente testimonianza. In una dimensione globale entro cui il lavoro è *denazionalizzato*: a) le certezze delle imprese vengono *regolate*; b) i diritti dei lavoratori e dei cittadini *deregolati*. L'incertezza del diritto e dei diritti costruisce l'architettura di una nuova costituzione globale, la cui sovranità è imputata al sistema di imprese multinazionali e alle istituzioni sovranazionali che meglio ne rappresentano gli interessi e difendono i privilegi. Tutto questo non ci parla della fuga dal lavoro (salarinato e/o subordinato); ma, peggio, espone senza veli il grado di oppressione estrema a cui il lavoro e i diritti sono oggi sottoposti⁶⁸. E, come sempre, più l'oppressione aumenta, più il potere è costretto a ricorrere alla menzogna⁶⁹. Le retoriche e le strategie narrative degli oppressori, per quanto raffinate, non possono reggere il peso della realtà e lo sguardo degli oppressi, oggi catapultati in una condizione di indigenza assoluta. Il mestiere di mascherare l'oppressione diventa sempre più difficile; come sempre più difficile, al limite dell'assurdo e del surreale, si fa il compito dei cortigiani e dei mandarini del potere.

Come ci viene testimoniato dalla grande lezione di R. Castel, la perdita di lavoro e reddito è indissociabile dalla mancanza di legami sociali, in un ambito in cui la vulnerabilità sociale fa diventare labili e mobili i confini tra inclusione ed esclusione sociale⁷⁰. Il lavoro vulnerabilizza umanamente e socialmente, a prescindere dalle sue incidenze numeriche formali. L'orizzonte del lavoro non tramonta; piuttosto, si trasforma, si mimetizza in forme sommerse o informali, quando non apertamente illegali, fino al lavoro forzato e al lavoro minorile. Possiamo dire che è stato raggiunto un punto di non ritorno: il lavoro non è più fattore di emancipazione, ma agisce come marchio stigmatizzante. Ma è anche vero, come ci ha ancora insegnato Castel, che la storia del lavoro è stata sempre storia di povertà e oppressione. La storia dei lavoratori e quella degli oppressi, invece, è

⁶⁸ R. Castel ha il grande merito di aver gettato luce sull'immane processo di "metamorfosi del lavoro", dagli albori selvaggi fino alle indegnità della contemporaneità, percorrendo gli zig zag, le continuità e le fratture entro cui il lavoro ha gettato sfruttati e oppressi: *Le metamorfosi della questione sociale. Una cronaca del salariato* (a cura di A. Petrillo e C. Tarantino), Avellino, Elio Sellino Editore, 2007.

⁶⁹ "Una prima forma di menzogna è quella consistente nel mascherare l'oppressione, nell'adulare gli oppressori. Questa menzogna è molto diffusa tra persone oneste, peraltro buone e sincere, ma che non si accorgono di mentire. ... Ci sono persone che adulano gli oppressori per professione: i potenti trovano sempre persone disposte a passare tutta la vita a lodare e adulare coloro che spargono sangue. Nove giornalisti su dieci, per essere ottimisti, hanno assunto la professione di mentitori a favore degli oppressori" (*Lezioni di filosofia 1933-34*, Milano, Adelphi, 1999, pp. 155-156).

⁷⁰ Cfr., ancora, R. Castel, *op. cit.* Sul punto, si vedano anche le acute osservazioni di A. Petrillo-C. Tarantino nelle loro note introduttive al volume di Castel: *La parabola del salariato. Nota all'edizione italiana*; in part., pp. 16-17.

stata ed è storia di libertà e di liberazione. Nella storia di questa oppressione la costituzione ha avuto il coraggio di inserirsi, ma non ha avuto la forza e le energie di uscirne, poiché non è riuscita a volgere lo sguardo oltre lo specchio della valorizzazione universalistica del lavoro, da cui è rimasta ammaliata e svalutata⁷¹.

3. I non-diritti, gli illegalismi delle classi dirigenti e la libertà

È, senz'altro, vero che il diritto del lavoro è affetto da una "genetica problematicità costituzionale", per la compresenza di tavole di valori differenti che necessariamente rimandano ad una composizione dinamica dei conflitti che ne scaturiscono⁷². È altrettanto vero che le trasformazioni sociali, economiche, storiche, culturali e politiche degli ultimi decenni del Novecento, a cui abbiamo fatto rapidamente cenno, hanno definitivamente valicato il confine del conflitto binario tra capitale e lavoro⁷³. Ma la poliarchia degli interessi e dei valori era operante fin dal secondo dopoguerra ed è proprio all'interno di un *humus* pluralista che è nata la costituzione italiana. Che, come abbiamo cercato di argomentare, è stata plasmata viziosamente da tre fondamentali deficit originari: a) la sussunzione sotto la dinamica degli interessi tipica delle democrazie pluraliste; b) l'ancoraggio sulle megamacchine dello Stato e del lavoro, concepiti ambedue come figure compatte e monocentriche; c) la riduzione del sistema di imprese alla grande fabbrica manifatturiera. Siamo in presenza di un originario effetto di spiazzamento dalla realtà che, con il tempo, non ha potuto far altro che approfondirsi.

Il passaggio di fine secolo, in Italia, ci consegna una costituzione la cui genetica è stata completamente corrosa, proprio perché la sua problematicità originaria è stata definitivamente messa in parentesi. La frana e la crisi del diritto del lavoro, dentro e fuori la costituzione, sono: a) il *prodotto interno* della indigenza delle origini; b) il *risultato esterno* di trasformazioni culturali, politiche e sociali non metabolizzate; c) l'*effetto politico* della redistribuzione dei rapporti di potere a favore delle classi e gruppi forti che, negli ultimi due decenni e mezzo, la globalizzazione ultraliberista ha sovralimentato fino all'apogeo. La *denazionalizzazione* delle costituzioni formali, avviatasi in Occidente e nel mondo con il declino dello Stato nazione e su cui insiste giustamente M. D'Antona⁷⁴, in Italia, ha avuto tra i suoi agenti patogeni proprio la decostituzionalizzazione dei diritti e del lavoro. Gli effetti di disarticolazione portati avanti dalla decostituzionalizzazione hanno sedimentato uno dei migliori alvei di sviluppo per la denazionalizzazione delle costituzioni. Ancora una volta, le fenomenologie in piena azione della crisi globale esplosa nel 2008 sono lì a ricordar-

⁷¹ Si tratta di uno specchio di natura eminentemente storico-filosofica che, sostiene Hannah Arendt, ha nella triade Locke/Smith/Marx la sua fonte energetica (*Vita activa. La condizione umana*, Milano, Bompiani, 2012). Castel medesimo non manca di appuntare il suo interesse su questi passaggi arendtiani (*op. cit.*, pp. 213-214). Alla triade arendtiana, a nostro avviso, manca un elemento fondamentale: Hegel; e vi abbiamo fatto cenno sul finire del primo paragrafo.

⁷² Cfr. M. D'Antona, *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità*, "Riv. giur. lav.", I, 1998, pp. 319, 324-327.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Ibidem*. Per una rassegna più generale, cfr. L. Becchetti-L. Paganetto, *Finanza etica. Commercio equo e solidale*, Roma, Donzelli, 2003, in part. pp. 73-79; A. Scerbo, *Giustizia, sovranità, virtù*, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, 2004; Laura Vecchioli, *Il rischio della sovranità globale*, Torino, Giappichelli, 2004; A. Carrino, *Oltre l'Occidente: critica della Costituzione europea*, Bari, Dedalo, 2005; A. Cantaro, *Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea*, cit.; F. Sucameli, *L'Europa e il dilemma della costituzione. Norme, strategie e crisi del processo di integrazione*, Milano, Giuffrè, 2007; S. Gambino, *I diritti fondamentali sociali fra costituzioni nazionali e nuovi trattati*, in Id., *Diritti fondamentali e Unione Europea. Una prospettiva costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 125-168; R. Pessi, *Ordine giuridico ed economia di mercato*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2010; Censis, *La crisi della sovranità. Un mese di sociale 2012*, Milano, Franco Angeli, 2012.

celo, con la spoliazione delle sovranità nazionali operata in quest'ultimo quinquennio da Fondo monetario internazionale, Banca mondiale e Banca centrale europea.

Il punto è che v'è una contraddizione netta già tra il dettato costituzionale e i principi base dell'Europa comunitaria, nel cui ambito la centralità costituzionale del lavoro e del diritto al lavoro viene progressivamente oscurata⁷⁵. Il passaggio alla cd. "società post-industriale" scalza il lavoro dalla sua posizione di dominanza sociale, culturale e produttiva e comincia a porre ben in evidenza questo scarto che si esprime, particolarmente, nell'elogio comunitario della regolazione flessibile dei rapporti di lavoro, attraverso il *dialogo sociale*, recepito in Italia dal "Libro Bianco" in una versione che ne accentua oltremodo gli aspetti decisionisti, in vista dell'assegnazione all'esecutivo del comando sulle relazioni industriali⁷⁶. L'apologia comunitaria della flessibilità e della flessicurezza, più che accettarlo e valorizzarlo ai fini del riconoscimento dei diritti di cittadinanza e delle differenze, corrode e desituaziona il conflitto, con il chiaro proposito di porlo ai margini delle relazioni sociali, fino a dichiararne l'incompatibilità rispetto ai nuovi assetti ordinamentali comunitari. Il "dialogo" è rigorosamente confinato e rigorosamente confina nel campo circoscritto dai vincoli economici, fiscali e politici imposti dall'alto dalle istituzioni comunitarie. In tale campo, nella loro espressione autonoma e valorizzante di nuove forme di *Welfare*, i diritti compaiono come figure evanescenti, se non come fantasmi veri e propri⁷⁷. Piuttosto, prolifera la generazione di *costituzioni materiali* che si smangiano le *costituzioni formali*, con il relativo affossamento dei diritti.

⁷⁵ Cfr. A. Cantaro, *Lavoro e diritti sociali nella costituzione europea*, in P. Barcellona (a cura di), *Lavoro: declino o metamorfosi?*, Milano, Franco Angeli, 2000; Id., *Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea*, cit.; A. Di Francesco, *Lezioni di diritto privato europeo del lavoro*, Milano, Giuffrè, 2007; P. Costa, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, cit.

⁷⁶ Cfr. B. Caruso, *Alla ricerca della "flessibilità mite": il terzo pilastro delle politiche comunitarie del lavoro*, "Dir. rel. ind.", 2/2002; G. Fontana, *Dalla concertazione al dialogo sociale: appunti per un dibattito*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 1/2002; G. Zilio Grande, *Concertazione e dialogo sociale*, in F. Carinci-M. Miscione (a cura di), *Il diritto del lavoro dal "Libro Bianco" al Disegno di legge delega 2002*, Milano, 2002; G. Arrigo, *Dalla concertazione al dialogo sociale: Europa e Italia*, "Lav. dir.", 2/2004; Vittoria Ballestrero, *Brevi osservazioni su costituzione europea e diritto del lavoro italiano*, "Lav. Dir.", 4/2004; Lauralba Bellardi, *Dalla concertazione al dialogo sociale: scelte politiche e nuove regole*, "Lav. Dir.", 1/2004; L. Zoppoli, *Lavoro, impresa e Unione Europea. La tutela dei lavoratori nell'Europa in trasformazione*, Milano, Franco Angeli, 2006; F. Carinci (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2010; Commissione Europea, *Les relations industrielles en Europe 2010*, ottobre, 2012, in <http://ec.europa.eu>; M. Rocella-T. Treu, *Diritto del lavoro della comunità europea*, Padova, Cedam, 2012; Commissione Europea, *Industrial Relations in Europe 2012*, aprile 2013, in <http://edz.bib.uni-mannheim.de>

⁷⁷ Sul dialogo sociale di ispirazione comunitaria, oltre alle opere citate alla nota precedente, cfr. G. P. Cella-T. Treu (a cura di), *Le nuove relazioni industriali. L'esperienza italiana nella prospettiva europea*, Bologna, Il Mulino, 1998; B. Veneziani, *Dal dialogo sociale alla contrattazione collettiva nella fase della trasformazione istituzionale dell'Unione Europea*, "Riv. giur. lav.", n. 2/1998; A. Perulli-F. Torelli, *Relazioni industriali e contrattazione collettiva nell'Unione Europea*, "Dir. rel. ind.", n. 1/1999; Roberta Nunin, *Il dialogo sociale europeo. Attori, procedure, prospettive*, Milano, 2001; G. Arrigo, *Dalla concertazione al dialogo sociale: Europa e Italia*, "Lav. dir.", n. 2/2004; E. Gabaglio, *Il dialogo sociale e l'allargamento dell'Unione*, "Rivista delle politiche sociali", n. 1/2004; U. Romagnoli, *La concertazione sociale in Europa: luci e ombre*, "Lav. dir.", n. 2/2004; G. Varvesi, *Lo sviluppo del dialogo sociale in Europa*, Bancaria, Roma, 2005; F. Guarriello, *Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per l'occupazione*, in M. Barbera (a cura di), *Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali*, Milano, Giuffrè, 2006; M. Colasanto-G. Iorio-Laura Zanfrini, *Il dialogo sociale in Europa. Esperienze e proposte*, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, 2011; G. F. Santoro Passarelli, *Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro*, Torino, Giappichelli, 2013.

L'abrogazione dei diritti costituzionali introduce l'alba di una nuova era: l'epoca dei *non-diritti*⁷⁸. Nell'epoca della globalizzazione ultraliberista sono i non-diritti a ricodificare le costituzioni, dissecandole con una progressione inarrestabile. Costituzione senza cittadini e cittadini senza costituzione sono le due facce indivisibili della sovranità globale. Decostituzionalizzazione dei diritti diventa qui *ricodificazione dei non-diritti*.

La *contrattazione di prossimità*, introdotta dall'art. 8 della legge n. 148/2011, invocata da anni dalle imprese e preparata con cura dai governi di centrodestra, ha costituito un punto di svolta decisivo, poiché ha disciplinato la deroga *in peius* non solo al contratto, ma all'intera legislazione del lavoro⁷⁹. Diritti cancellati nella forma di non-diritti, attraverso una profonda destrutturazione e un'ancora più profonda ri-strutturazione negativa: ecco l'impalcatura su cui si reggono le nuove relazioni industriali, secondo la *contrattazione di prossimità*⁸⁰. Le questioni rilevanti sono tre: a) la

⁷⁸ Per questo tema, si rinvia ad Associazione SocietàInformazione, *Rapporto sui diritti globali* (cura e coordinamento di S. Segio), Roma, Ediesse, edizioni del 2010, 2011, 2012 e 2013.

⁷⁹ Per una prima lettura critica dell'art. 8 e dei temi ad esso collegati, si rinvia a: F. Carinci, *Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 133/2011; G. Cela, *L'art. 8, ovvero la regola del Far West*, "Newsletter Nuovi Lavori", in www.nuovi-lavori.it, n. 73, 20 settembre 2011; E. Ales, *Dal "caso Fiat" al "caso Italia". Il diritto del lavoro di "prossimità", le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 134/2011; G. Ferraro, *Il contratto collettivo oggi dopo l'art. 8 del decreto n. 138/2011*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 138/2011; Valeria Fili, *Contrattazione di prossimità e poteri di deroga nella Manovra di Ferragosto (art. 8, d.l. n.138/2011)*, "Lav. Giur.", n. 10/2011; L. Gallino, *Articolo 8 del decreto 138/2011 sulla manovra finanziaria: da cancellare*, "la Repubblica", 15 settembre 2011; A. Perulli-V. Speciale, *L'art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la "rivoluzione di agosto" del Diritto del lavoro*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 132/2011; U. Romagnoli, *Dalla cancellazione dell'art. 8 alla ricostruzione del diritto del lavoro*, in www.dirittisocialie cittadinanza.it, 2011; Id., *Il diritto del lavoro torna al Medioevo*, "Eguaglianza & Libertà", in www.eguaglianzaeliberata.it, 12 dicembre 2011; Id., *La deriva del diritto del lavoro ...*, cit.; M. Rusciano, *L'art. 8 è contro la Costituzione*, "Eguaglianza & Libertà", in www.eguaglianzaeliberata.it, 8 agosto 2011; G. Sateriale, *Il governo ha cancellato l'accordo di giugno - Intervista*, "Il diario del lavoro", in www.ildiariodellavoro.it, 31 agosto, 2011; F. Scarpelli, *Rappresentatività e contrattazione tra l'accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 127/2011; Id., *La norma Sacconi della manovra di agosto: non si sostiene così la contrattazione aziendale*, in www.nelmerito.it, 29 settembre 2011; F. Liso, *Osservazioni sull'accordo interconfederale del 28 giugno e sulla legge in materia di "contrattazione collettiva di prossimità"*, Working Papers, C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 157/2012; M. Meucci, *La contrattazione aziendale resa eversiva*, in www.altalex.com, 5 gennaio 2012.

⁸⁰ Ecco l'icastico commento di U. Romagnoli all'art. 8: "Autorizza l'autonomia negoziale privato-collettiva a trasformare l'*hard law* in *soft law* - dove c'è più leggerezza che diritto - ed espelle l'anima egualitaria dal *corpus* normativo che la custodiva dall'età del popolo degli uomini col colletto blu e le mani callose" *La deriva del diritto del lavoro ...*, cit., p. 6. L'art. 8 in questione apre il Titolo III della legge ("Misure a sostegno dell'occupazione") e la sua denominazione è quanto mai precisa: "Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità". Ecco cosa prevede il comma 2-bis dell'art. 8: "Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro". La Corte costituzionale, con sentenza n. 221 del 19 settembre 2012, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis della legge, respingendo il ricorso inoltrato dalla Regione Toscana, pur rimarcandone l'eccezionalità e la specialità. Come è sin troppo evidente, su questo fronte politico-sindacale, ben stretta è la sinergia tra l'azione sgretolante degli accordi in deroga della Fiat di Marchionne e l'azione destrutturante del governo di centrodestra.

sospensione delle tutele costituzionali del diritto al lavoro e dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori; b) la rimozione della tutela costituzionale della libertà sindacale e del valore *erga omnes* del contratto collettivo; c) l'abrogazione del principio di inderogabilità della legge e del contratto collettivo nazionale. Con un sol colpo, il decentramento verso la contrattazione territoriale e/o aziendale soppianta il dettato costituzionale, le disposizioni legislative in materia di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione di prossimità non è una manifestazione decentrata di autonomia collettiva, bensì il grimaldello con cui si vuole scardinare definitivamente l'assetto costituzionale delle relazioni industriali, il sistema vigente (meglio sarebbe dire: sopravvivate) dei diritti dei lavoratori e il contratto collettivo nazionale. Essa ha il chiaro intento di rimpiazzare la contrattazione collettiva nazionale, dopo averne destabilizzato e ri-stabilizzato in maniera regressiva gli assi di scorrimento.

La rilevanza politica della posta in gioco ben spiega, da parte del governo di centrodestra e, in particolare, del ministro Maurizio Sacconi, la doppia necessità di: a) rompere l'astensionismo legislativo in tema di art. 39 della costituzione; b) infrangere il principio di inderogabilità della legge e del contratto nazionale. Per farsi un'idea ancora più precisa del carattere politico dell'obiettivo perseguito dal governo, va ricordato che l'irruzione dell'art. 8 (nascosto nella "manovra di Ferragosto" 2011) avviene dopo che le parti sociali avevano ritessuto un ambito di discussione unitaria, siglando l'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sulla contrattazione collettiva di secondo livello, il quale già prevedeva deroghe al contratto nazionale. Non ha torto, c'è chi ha sostenuto che, con l'art. 8, il governo ha inteso proprio cancellare l'Accordo interconfederale di giugno e, con esso, quel fragile clima di concordia intersindacale così faticosamente ricostruito⁸¹. Queste tendenze inquinanti e corrosive sono, in larga parte, passate sotto silenzio: il *social media system* ha finto che alcun problema serio sussistesse al riguardo; non diversamente si sono comportati gli attori politici, fatte rare e debite eccezioni. Come fatto osservare da U. Romagnoli, il veleno sparso dall'art. 8 è solo l'*ultimo segmento* di una tendenza infestante di lungo corso che ha trovato supporter e sponsor in tutti gli schieramenti politici⁸².

Ma questa tendenza infestante di lungo corso, a sua volta, si è inserita in un processo di lunga durata di ben più ampia portata che, principiato con la formazione dello Stato unitario e passando per il fascismo e la resistenza al nazifascismo, si è prolungato fino alla costituzione dello Stato democratico di diritto, nelle progressive trasformazioni, deformazioni e destrutturazioni della forma repubblica che si sono succedute nel tempo. Intendiamo riferirci ad una costante italiana della forma Stato e delle forme di governo: il prevalere del volere e del potere delle classi dirigenti che hanno disconosciuto diritti e sradicato garanzie, tutte le volte che il rapporto di forza lo consentiva, con il ricorso sistematico a codici di governo autoritari, illegali e violenti⁸³. Nella seconda metà del Novecento, la classe politica di opposizione non ha mai saputo contrastare validamente questo tipo di progettualità e di pianificazione; dagli anni Settanta in poi, anzi, ne ha iniziato a condividere l'*humus*, ponendo come sue stelle polari di riferimento: a) la stabilità del sistema politico dato; b) la centralità dell'impresa, delle sue leggi di funzionamento e dei suoi valori⁸⁴.

Sotto quest'ultimo riguardo, cfr. i saggi di Perulli-Speziale, Carinci e Liso citati nella nota precedente.

⁸¹ G. Sateriale, *Il governo ha cancellato l'accordo di giugno*, cit. Sul tema, ancora più stringente è G. Liso, *Osservazioni sull'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ...*, cit.

⁸² Cfr. U. Romagnoli, *op. ult. cit.*

⁸³ Cfr. Morris L. Ghezzi, *Le ceneri del diritto. La dissoluzione dello Stato democratico in Italia*, Milano, Mimesis, 2007. Sia concesso rinviare anche ad A. Chiochetti, *Il circolo vizioso*, cit. Di questo processo di lunga durata, il berlusconismo (che ha dominato e condizionato la scena politica italiana degli ultimi vent'anni) costituisce uno dei precipitati a più alto livello di coerenza e di distillazione, senza che gli intermezzi prodiani e dalemiani dei governi di centrosinistra abbiano avuto la capacità di scalfirlo; anzi.

⁸⁴ "Compromesso storico", "solidarietà nazionale" e "svolta dell'Eur", come accennato, sono state le pietre angolari intorno cui si è retto questo edificio. Ma, forse, va qui rivisitata la stessa strategia togliattiana della "via italiana al socialismo" che, pur presentando innegabili elementi di novità, contiene

La costante italiana è incardinata intorno ad una duplice assialità. Possiamo leggerla, in simultanea, sia come dissoluzione dello Stato democratico, sia come rifacimento e riallocazione regressiva dello Stato autoritario, nel mantenimento delle vestigia formali e delle strategie narrative dello Stato democratico. Non un "doppio Stato", insomma; ma uno Stato che si va specializzando, in maniera strisciante e capziosa, nel finalizzare norme e pratiche democratiche all'autoritarismo politico. La democrazia rimane formalmente la fonte legale del potere; ma, nel contempo, è costantemente svuotata, vilipesa e imbalsamata come fantasma di se stessa. Sulla democrazia come fantasma vengono ora eretti i nuovi poteri autoritari globali. Non siamo seduti sulle rovine di una civiltà; stiamo, piuttosto, assistendo ad un evento che ha pochi precedenti storici: *per non tramontare* (cioè: per sopravvivere a se stesse, in puri termini di potere), le civiltà dominanti stanno suicidandosi e distruggendo mondo e umanità, poiché l'ecatombe è, ormai, diventata la loro unica ragion d'essere⁸⁵. Il profitto e il potere nascono ora proprio dall'ecatombe del mondo e dell'umanità, come in passato sono nati e hanno ruotato intorno alle guerre, alle rapine, al saccheggio e al genocidio di minoranze etniche e culturali. Le strategie retoriche e le narrazioni del discorso democratico cercano di occultare queste evidenze; ma, proprio nascondendole, le disvelano e si smascherano. Nessun discorso può più reggere o sopportare i livelli di menzogna e di violenza su cui si oggi il profitto e il potere edificano se stessi. Basti solo pensare alla dottrina e alla pratica delle "guerre umanitarie", una mostruosa contraddizione semantica ed etica, prima di ogni altra cosa.

È la codificazione dei non-diritti che, suo malgrado, demolisce le menzogne del profitto e del potere, dalle costellazioni lavorative ed extralavorative fino a quelle dei mondi vitali. Secondo la, pur interessante, denuncia operata dalle teoriche della postdemocrazia, le istituzioni democratiche contemporanee concepiscono ed erogano i diritti di cittadinanza, secondo una logica commerciale e spettacolare⁸⁶. Nella realtà, invece, i non-diritti sono diventati il simulacro della democrazia, ridotta ad una condizione sepolcrale. Nella crisi globale in corso, il processo è quanto mai palese. Ogni giorno il territorio dei non-diritti si allarga a dismisura, dalle regioni lavorative a quelle della sfera pubblica e della vita intima, interpersonale e intersoggettiva. L'area dei non-diritti riguarda con particolare intensità la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, il lavoro minorile, i migranti, le donne, l'omofobia⁸⁷.

Se ritorniamo al nostro specifico campo di indagine, la cruda e terribile realtà dei non-diritti è quanto mai evidente. Per effetto delle politiche di flessibilizzazione e deconstituzionalizzazione del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori, le formule contrattuali si distinguono più per i diritti non contemplati e per quelli sconfessati che per quelli riconosciuti. In questo clima, sull'attribuzione di diritti nuovi è meglio tacere. Prendiamo, per esempio, gli stagisti e i tirocinanti: non hanno diritto alla retribuzione, ai contributi previdenziali, alle ferie retribuite, alla maternità/paternità, alla indennità di malattia, agli scatti di anzianità, alla tredicesima⁸⁸. Ma non soltanto le forme contrat-

non lievi contraddizioni con quel primato della costituzione, pure predicato con forza. In Togliatti, il realismo della dottrina politica collide con la teoria costituzionale della centralità del lavoro e dei diritti fondamentali. Nei suoi successori, fino ai suoi ultimi epigoni, la centralità del lavoro e dei diritti è diventata una controfinalità degli interessi dello Stato, dell'impresa e dell'azione di governo. I diritti, insomma, sono stati avvertiti come insopportabile zavorra.

⁸⁵ Su questo campo di problematiche, secondo l'impostazione che si sta qui seguendo, sia consentito rimandare ad A. Chiochi, *L'Altro e il dono. Del vivente e del morente*, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 2013 (quinta edizione ampliata).

⁸⁶ Cfr., per tutti, C. Crouch, *Postdemocrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

⁸⁷ Sull'insieme di queste tematiche, si rinvia alle edizioni annuali del *Rapporto sui diritti globali*, (cura e coordinamento di S. Segio), Roma, Ediesse, 2003-2013, già citato in precedenza

⁸⁸ Quella degli stagisti non è soltanto una piaga italiana, europea e mondiale, ma ha penetrato persino i vertici della Casa Bianca. Alcuni ex stagisti hanno costituito il gruppo "Fair Pay Campaign" e hanno dichiarato l'intenzione di richiedere formalmente al presidente Barack Obama che a tutti loro, senza al-

tuali del cd. "lavoro atipico", anche quelle del lavoro standard sono avviluppate nell'area grigia dei non-diritti che, ormai, costituisce una sorta di zona franca entro cui, per legge, il potere discrezionale del datore di lavoro e quello autoritario delle istituzioni tendono a farsi illimitati e il diritto è sempre più un inganno opprimente. Il lavoro, da mezzo e valore costituzionalmente protetto, è diventato costitutivamente un territorio contaminato dal rischio, dall'insicurezza sociale e dalla precarietà esistenziale. Gli illegalismi delle classi dirigenti hanno acquisito, in maniera spuria, manipolatoria e violenta, la cifra di *neolegalità*. La giustizia e il diritto non avevano mai ricevuto un pugno in faccia più possente di questo: la spudoratezza della menzogna si è fatta verità e la verità menzognera si è fatta diritto e legalità⁸⁹. L'art. 8 della legge n. 148/2011 non è stato che uno dei tanti strumenti autoritativi che ha reso possibile sovraimprimere e incistare questa neolegalità di lungo corso, fondata su menzogne trasformate in verità. Chiaro che nella neolegalità prosperi l'illegalità, ad ogni livello e in ogni ambito. Chiaro che le norme costituzionali e il diritto del lavoro vengano disapplicati e sospesi; ancora più chiaro che l'intero sistema lavoro faccia sempre più trasparire i suoi habitat completamente illegali.

Basti qui ricordare un fenomeno emblematico: nel primo semestre del 2013, le attività di vigilanza compiute su 72.436 aziende dagli ispettori del ministero del Lavoro e dal Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) hanno accertato che ben 44.688 di esse (il 62%) sono risultate irregolari, con un incremento di ben il 22% sullo stesso semestre dell'anno precedente⁹⁰. In particolare, è risultato più che raddoppiato il volume dell'evasione contributiva: 260.221.379 euro, con un incremento del 117% sull'anno precedente. I lavoratori totalmente in nero intercettati dalle ispezioni sono risultati 22.292, con una crescita dell'1% rispetto all'anno precedente. Decisamente più consistente l'incremento dei fenomeni di abuso delle tipologie lavorative flessibili, che mascheravano, in realtà, rapporti di regolare lavoro subordinato (contrati a progetto, associazioni in parte-

cuna distinzione, sia riconosciuta una regolare retribuzione. La loro petizione pubblica, al 22 agosto 2013, aveva raccolto 8.469 firme delle 10mila necessarie per essere presentata alla Casa Bianca. La partenza della campagna è stata organizzata per il due settembre 2013, in coincidenza col Labor Day, la festa americana del lavoro. Va ricordato che ogni anno alla Casa Bianca arrivano tra i 20mila e i 30mila stagisti che non vengono retribuiti, pur osservando, per tre mesi, un orario di lavoro che va dalle ore 9 alle ore 18, per un totale di 45 ore settimanali. Ecco cosa ha dichiarato alla Cnn Mikey Franklin, leader degli stagisti: "Non crediamo che la casa Bianca possa battersi per il salario minimo e permettere che al suo interno ci siano impiegati che lavorano gratis ... Se vuoi arrivare in alto devi lavorare gratis, ma questa non è la realtà per molte persone che non appartengono alle classi agiate" (*Usa: gli stagisti fanno "vertenza" a Obama*, "rassegna.it", in www.rassegna.it, 22 agosto 2013). Per informazioni utili e in tempo reale sulla campagna, si possono consultare i seguenti siti: a) <http://fairpaycampaign.tumblr.com>; b) <http://www.fairpaycampaign.com/#2>. Inoltre, è disponibile un profilo su Facebook al seguente indirizzo: <https://www.facebook.com/FairPayCampaign>. La petizione degli stagisti si trova al seguente indirizzo web: <http://petitions.moveon.org/sign/the-white-house-should-4> e reca il significativo titolo: "The White House should pay its interns" ("La Casa Bianca dovrebbe pagare i suoi stagisti").

⁸⁹ Se leggiamo in questa chiave la lunga parabola che va dal patto tra Stato postunitario e poteri criminali, alle persecuzioni perpetrate dal fascismo, alle non infrequenti manommissioni della legge consumate dal centrismo, dal centrosinistra e dalla "solidarietà nazionale", fino ad arrivare (di nuovo) al berlusconismo, transitando per svariate e interminabili "tangentopoli", la *costante italiana*, di cui abbiamo poc'anzi argomentato, si staglia con ancora maggiore nettezza.

⁹⁰ Cfr. Anonimo, *Lavoro, aumentano le violazioni nelle aziende: + 22%*, "rassegna.it", in www.rassegna.it, 23 agosto 2013; Anonimo, *Lavoro, boom di evasioni dei contributi: cresce del 117%, oltre 260 milioni di euro*, "la Repubblica", 23 agosto 2013; ASCA, *Lavoro: violazioni + 22% nei primi sei mesi. Raddoppia evasione contributi*, in www.asca.it, 23 agosto 2013. I dati completi dell'attività ispettiva si trovano sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e constano di due tabelle che riassumono e confrontano i dati che riguardano l'anno 2012 e l'anno 2013; la relativa pagina web ha il seguente indirizzo: www.lavoro.gov.it/AreaStampa/comunicati/Pages/2013_08_23_Vigilanza.aspx.

cipazione, finte partite Iva): l'aumento rilevato, in questo caso, è risultato pari al 39%, rispetto all'anno precedente. I settori entro i quali si sono concentrati gli illeciti maggiori sono stati il terziario, il 79% su quasi 17mila ispezioni; seguito dall'industria, 77% di illeciti su 3.480 ispezioni; dall'edilizia, 75% di illeciti su 11.076 ispezioni; dall'agricoltura, 62% di illeciti su 1.319 ispezioni. I non-diritti fondano e diffondono la neolegalità che, a sua volta, legittima e stratifica gli illegalismi delle classi dirigenti e fa prosperare l'illegalità, anche attraverso un connubio sempre più inquietante con poteri illegali e/o criminali. La corruzione dilagante delle istituzioni repubblicane dipende anche da queste fenomenologie espansive.

Neolegalità e illegalismi delle classi dirigenti si trasformano in meccanismi giuridici di massa che hanno l'obbligo di funzionare e, nel contempo, installano l'obbligo all'obbedienza⁹¹. Qui il punto essenziale è quello di individuare sia le congiunzioni di passaggio lineare che le discontinuità perduranti che si istituiscono tra rapporti giuridici e rapporti di lavoro, passando per le fluidificazioni del mercato. Il sistema delle transazioni giuridiche si trasforma in un sistema di obbligazioni ai vincoli del mercato, a cui l'autorità politica e giuridica assegna un apparente ruolo di decisore automatico e super partes, dopo averne eretto ed eterodiretto le strutture logiche, le regole di funzionamento e gli apparati di controllo. Il lavoro qui non si scambia come mera forza mercificata e alienata; bensì viene smunto come forma della potenzialità dell'agire, del pensare, del conoscere, dell'immaginare, dell'inventare e del vivere umani⁹². I meccanismi giuridici seriali e i meccanismi seriali dei processi lavorativi di vecchio conio esplodono: si metamorfosano secondo linee osmotiche e, nello stesso tempo, si frantumano, contrappongono, monetizzano e ricompongono provvisoriamente, sventagliando le loro relazioni di potere verso tutte le giunture dell'essere sociale e delle forme del vivente⁹³. Il valore costituzionale del lavoro e la valorizzazione lavorativa della co-

⁹¹ La categoria di "meccanismi giuridici di massa" è desunta da P. Melissari, *Diritto al diritto del lavoro. La ricerca dell'ordine sistematico*, 2006, in <http://nuke.melissari.it> che, sua volta, la incentra su un acuto testo di N. Irti, *Il ritorno alle Istituzioni di diritto civile*, "Giur. comm.", n. 2/1998. Nel nostro lavoro, pur rifacendoci ad essa, andremo divergendo da questa base analitica.

⁹² Dobbiamo ai paradigmi e alle relative teorie sul "general intellect", sul "lavoro immateriale" e sul "lavoro cognitivo" l'apertura di queste nuove frontiere di analisi, di cui si riconosce qui il valore, pur non condividendone le prospettive di ricerca. Per questo filone e i suoi rivoli, non di rado tra di loro in conflitto, si rinvia essenzialmente a: A. Negri, *Marx oltre Marx*, Milano, Feltrinelli, 1979; C. Marazzi, *Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell'economia e i suoi effetti sulla politica*, Casagrande, Bellinzona, 1994, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; F. Berardi, *Neuromagma. Lavoro cognitivo e infoprodotto*, Roma, Castelvecchi, 1995; M. Hardt-A. Negri, *Il lavoro di Dioniso*, Roma, manifestolibri, 1995; M. Lazzarato, *Lavoro immateriale. Forme di vita e produzione di soggettività*, Verona, ombre corte, 1997; C. Marazzi, *Capitale & linguaggio. Ciclo e crisi della new economy*, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, 2001; M. Revelli, *Oltre il Novecento*, Torino, Einaudi, 2001; P. Virno, *Grammatica della moltitudine*, Soveria Mannelli (Cz), Rubettino, 2001; A. Zanini-U. Fadini, *Lessico postfordista*, Milano, Feltrinelli, 2001; A. Gorz, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003; A. Illuminati, *Del comune. Cronache del general intellect*, Roma, manifestolibri, 2003; M. Hardt-A. Negri, *Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale*, Milano, RCS, 2004; A. Fumagalli, *Bioeconomia e capitalismo cognitivo*, Roma, Carocci, 2007; A. Negri, *Dalla fabbrica alla metropoli. Saggi politici*, Roma, DataneWS, 2008; P. Do, *Il tallone del drago. Lavoro cognitivo, capitale globalizzato e conflitti in Cina*, Roma, DeriveApprodi, 2010; G. Roggero, *La testa del drago. Lavoro cognitivo ed economia della conoscenza in Cina*, Verona, ombre corte, 2010; A. Fumagalli, *Trasformazione del lavoro e trasformazioni del Welfare: precarietà e welfare del comune (commonfare) in Europa*, Uninomade, in www.uninomade.org, 15 novembre 2011; C. Vercellone, *La legge del valore nel passaggio dal capitalismo industriale al nuovo capitalismo*, Uninomade, in www.uninomade.org, 7 agosto 2012; M. Pasquinelli, *La potenza di astrazione e il suo antagonismo. Sulle psicopatologie del capitalismo cognitivo*, Uninomade, in www.uninomade.org, 28 marzo 2013.

⁹³ Per l'aggressione sistematica dei poteri alle forme del vivente, sia concesso rinviare ad A. Chiocchi,

stituzione non sono più attaccati principalmente e frontalmente dall'esterno; ma sono, per lo più, erosi e corrosi per linee interne, dal mero espandersi delle mutazioni genetiche apportate dalla colonizzazione e dalla clonazione ultraliberista degli spazi intermedi di giuridificazione del mercato e di mercificazione del diritto⁹⁴. A questo tornante storico può dirsi definitivamente compiuta l'azione di infestazione e di sgretolamento della costituzione: il lavoro cessa di essere, anche o, forse, soprattutto formalmente il fondamento della repubblica democratica.

La figura giuridica degli agenti economici, degli attori politici e dei soggetti sociali si definisce, declina ed evolve, ormai, in sfere completamente decostituzionalizzate e progressivamente invase/regolate dalla istituzionalizzazione normativizzante dei non-diritti. Ciò, evidentemente, fa tendere all'estremo i divari sociali e le scale delle disuguaglianze, espandendo in maniera geometrica gli illegalismi delle classi dirigenti. E quel che è peggio interdice la soggettivizzazione e la storicizzazione della libertà. Fuori e dentro il lavoro, lo spazio/tempo della costruzione della socialità e dell'invenzione della libertà è asservito e oppresso. Le strutture logiche e logistiche, i codici amorali e le affabulazioni seduttive dei poteri prosperano come regolatori comunicativi dell'interdizione alla socialità e alla libertà ed è questa, ormai, la loro missione. L'interdizione ha insediato la sua roccaforte nei territori menzogneri dei postulati di verità delle forme e delle formule giuridico-comunicative e nelle sfere dell'autorità senza autorevolezza della legge del più forte, nei cui dispositivi i poteri amano ora blindarsi. La codificazione dei non-diritti non obbliga più lo Stato e le istituzioni: essi, così, non hanno più alcun dovere nei confronti della società, dei cittadini, degli ordinamenti sociali e dei mondi vitali. Per lo Stato e le istituzioni, tolti i diritti, scompaiono i doveri: resta il privilegio del potere. Lo Stato qui trasmette ed estende tale privilegio alle classi dirigenti, i cui illegalismi altro non sono che la concessione statutale dell'esercizio del privilegio del potere oltre e contro la legge. Il tutto avviene in una arena di transazioni codificate e decodificate, entro cui ognuno realizza il suo interesse e tutti conseguono un obiettivo comune vitale: il mantenimento e il rafforzamento dello *status quo* così faticosamente e ingegnosamente costruito.

Ma un sistema che non ammette più domande di libertà e non fornisce più risposte di libertà, al di là delle apparenze, è un sistema intrinsecamente debole. Sempre di più, quindi, è costretto a reggersi sulla forza della menzogna comunicativa e sulla produzione/riproduzione di norme liberticide *ad hoc*. Ed è questo uno dei punti decisivi: non v'è avversario più terribile di un potere chiuso nelle casematte dei suoi privilegi, prigioniero nelle stanze dorate della sua illegittimità e accecato nelle dimore abbaglianti dei suoi illegalismi. La crisi del diritto del lavoro va rielaborata a questo livello e a questo livello il diritto del lavoro va ripensato e ricostruito, senza abiure e senza ammiccamenti verso le richieste di ragionevolezza inoltrate da poteri che della libertà, del diritto e della giustizia si stanno facendo beffa. Così come è stato in passato, occorre trovare vie di uscita all'altezza delle difficoltà e dei problemi dei tempi. Non resta altra soluzione. Ciò che è stato possibile in passato, può esserlo anche per il presente e il futuro, se si trovano le piste giuste e i giusti compagni di viaggio.

Forse, è sopravvenuto il tempo in cui occorre imparare a coniugare operativamente il principio di autorità come principio di libertà e il principio di libertà come comunione col vivente⁹⁵. I conflitti asprissimi che si prospettano come nostro orizzonte hanno questa tremenda e decisiva posta in gioco. Non è solo questione di raddrizzare un rapporto di forza che si è andato esageratamente sbilanciando a favore del potere e che ora parla soltanto i suoi linguaggi. Si tratta di comporre, scomporre e ricomporre nuovi mosaici, per spezzare i circuiti infernali delle società di potere, apprendendo i linguaggi e le pratiche di libertà degli oppressi. Per gli oppressi, la libertà non è un obbligo, ma una scelta. Come obbligo la libertà è contingenza allo stato puro e, perciò, è destinata

L'Altro e il dono, cit.

⁹⁴ A tali processi si è finora variamente fatto cenno; su di essi ritorneremo puntualmente in passaggi successivi del programma di ricerca.

⁹⁵ Per la discussione di questi temi, secondo la prospettiva qui enunciata, si rimanda ancora ad A. Chiochi, *L'Altro e il dono*, cit.

a svanire; come scelta è mutamento e, perciò, è destinata alla durata. Per gli oppressi, la libertà è sempre e solo *libertà della libertà* e, per questo, essi possono liberarsi solo liberandola dagli artifici del potere e dalle convenzioni del diritto.

(luglio-agosto 2013)